SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

62ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 55-162

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 163-180

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELLA GIUNTA PER LA CULTURA E I MEDIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

PRESIDENTE 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(699) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

MORO *(LNP)* . . . . . 3, 10, 14 e *passim*
PASTORE *(FI)* 3, 52
TAROLLI *(CCD-CDU:BF), relatore* . 3, 5, 6 e *passim*
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 3, 5, 15 e *passim*
FERRARA *(FI)* 5, 38
MORANDO *(DS-U)* . . . . . 6, 16, 17 e *passim*
CAMBURSANO *(Mar-DL-U)* 7, 8
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . 7, 10, 18 e *passim*
PASQUINI *(DS-U)* 8, 24
BASTIANONI *(Mar-DL-U)* . . . . . *Pag.* 9
MANFREDI *(FI)* 10, 31
CICCANTI *(CCD-CDU:BF)* 10
BONAVITA *(DS-U)* 11, 13
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 12, 33
DE PETRIS *(Verdi-U)* 12, 30, 45
TURCI *(DS-U)* 13
GIARETTA *(Mar-DL-U)* 13, 14, 20
AZZOLLINI *(FI)* 14
VIZZINI *(FI)* 19
SALVI *(DS-U)* 23
CHIUSOLI *(DS-U)* 25, 26, 43
BONATESTA *(AN)* 29
VERALDI *(Mar-DL-U)* 33
LAURO *(FI)* 33, 34
MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* 34, 36, 37
FASOLINO *(FI)* 35, 47
EUFEMI *(CCD-CDU:BF)* 35
VITALI *(DS-U)* . . . . . 38, 41, 52 e *passim*
MICHELINI *(Aut)* 42
PESSINA *(FI)* 44
CADDEO *(DS-U)* 46
BRUNALE *(DS-U)* 46
D'IPPOLITO *(FI)* 46
CAMBER *(FI)* 47
ZANOLETTI *(CCD-CDU:BF)* 47
BUDIN *(DS-U)* 47
TOIA *(Mar-DL-U)* 54

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 25, 32

Verifiche del numero legale 33, 37

SULL'INSERIMENTO DI ATTI DEL GOVERNO NELL'ARCHIVIO INFORMATICO INTERNO DEL SENATO

PRESIDENTE 54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 699:

Articolo 4 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 55
Articolo 5 ed emendamenti 59
Articolo 6 ed emendamenti 62
Articolo 7, emendamenti e ordini del giorno G7.600 e G7.601 64
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 95
Articolo 8, emendamenti e ordini del giorno G8.100 e G8.101 114
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 122

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . *Pag.* 163

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 172
Assegnazione 172

AFFARI ASSEGNATI 172

INTERROGAZIONI

Annunzio 54
Interrogazioni 173

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Saluto ad una delegazione della Giunta per la cultura e i *media* del Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca

PRESIDENTE. Saluta a nome dell'Assemblea una delegazione della Giunta per la cultura e i *media* del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, presente in tribuna. *(Vivi, generali applausi).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(699) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 4, nel testo proposto

dalla Commissione. Passa alla votazione degli emendamenti, ricordando che il 4.22, il 4.23 e il 4.33 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 4.1 e la seconda parte del 4.100, dalla parola «Conseguentemente» in poi, con preclusione della prima parte e dei successivi emendamenti fino al 4.26. Risultano respinti anche gli emendamenti 4.27 e 4.30. Il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO *(LNP)*. L'emendamento 5.6 (testo 2) inserisce anche i periti industriali edili tra i soggetti che possono redigere una perizia giurata di stima per la rideterminazione dei valori d'acquisto dei terreni edificabili.

PASTORE *(FI)*. Illustra l'emendamento 5.10 e ricorda che l'emendamento 5.3 è stato più opportunamente riferito all'articolo 37.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TAROLLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.6 (testo 2) e contrario sui restanti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore, tranne che per l'emendamento 5.10, sul quale si rimette all'Assemblea.

Il Senato approva gli emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.10, respingendo tutti gli altri emendamenti all'articolo 5, che viene approvato nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

TAROLLI, *relatore*. Esprime parere contrario sui due emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.2 e 6.4 ed approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FERRARA *(FI)*. L'emendamento 7.2 propone la proroga a tutto il 2002 della detrazione del 36 per cento e della riduzione al 10 per cento dell'IVA sulle ristrutturazioni immobiliari.

TAROLLI, *relatore*. L'emendamento del senatore Ferrara ed altri dello stesso tenore ripropongono una questione lungamente dibattuta tanto nell'esame in sede consultiva e referente, quanto nella discussione generale. Dopo essersi riservato in Commissione di approfondire l'argomento insieme al Governo, ora il relatore è nelle condizioni di formulare una proposta di modifica.

PRESIDENTE. L'Assemblea è nella fase di illustrazione degli emendamenti all'articolo 7. Successivamente il relatore potrà illustrare la sua proposta che comunque deve essere ancora formalizzata alla Presidenza.

MORANDO *(DS-U)*. Sarebbe opportuno conoscere preventivamente la proposta del relatore, anche per verificare la necessità o meno di mantenere i restanti emendamenti.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. È necessario e utile conoscere la proposta alternativa del relatore.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto.

PASQUINI *(DS-U)*. Come presentatore dell'emendamento 7.4 concorda con il senatore Morando.

TAROLLI, *relatore*. Propone l'emendamento 7.500 *(v. Allegato A)* che proroga al 31 dicembre 2002 solo gli incentivi riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio concernente interi fabbricati. Non è una proposta in grado di ricomprendere tutti gli emendamenti presentati ma, viste le compatibilità finanziarie, rappresenta comunque un passo avanti.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. La proposta del relatore è un vergognoso passo indietro, in quanto si muove nella direzione opposta alle richieste dei cittadini: limita infatti al 30 giugno gli incentivi per la piccola proprietà, ma li estende a tutto l'anno prossimo per le imprese edilizie. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PASQUINI *(DS-U)*. È inaccettabile che le agevolazioni vengano concesse per l'intero anno soltanto alle imprese edilizie; mantiene pertanto l'emendamento 7.4, che prevede le agevolazioni non solo per le ristrutturazioni, ma anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria realizzata dai condomini, rendendo possibile l'emersione del sommerso. Le proposte del Governo e del relatore contraddicono inoltra le reiterate richieste di diminuzione dell'imposizione fiscale avanzate dal Polo nella precedente legislatura. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Di fronte al successo che la norma ha ottenuto, anche con benefici effetti per lo stesso erario in quanto ha consentito l'emersione del lavoro nero, tanto che da più parti si era proposto di renderla permanente, desta sconcerto la proposta del relatore che tutela esclusivamente gli interessi dei grandi proprietari.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Non si comprendono le motivazioni della proposta del relatore, in quanto la copertura sarebbe sufficiente a estendere l'agevolazione per tutto l'anno prossimo anche alle fattispecie previste dal comma 1. Chiede inoltre al relatore di chiarire se la sua proposta riguarda anche la riduzione dell'IVA al 10 per cento, previsione indispensabile a renderla efficace.

MANFREDI *(FI)*. Gli emendamenti 7.24 e 7.29 estendono la portata della norma alla manutenzione ordinaria delle singole unità immobiliari, anche allo scopo di far emergere il lavoro nero.

MORO *(LNP)*. La proposta del relatore non è convincente, perché limita la norma ai grandi immobili. Chiede pertanto di accantonare l'esame dell'articolo. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

CICCANTI *(CCD-CDU:BF)*. Aggiunge la firma all'emendamento 7.14 e si dichiara favorevole alla proposta del relatore, anche in considerazione del fatto che il secondo comma non esclude l'applicazione dell'incentivo fiscale per interventi su parti di fabbricati e può incidere positivamente sulle ristrutturazioni dei centri storici.

BONAVITA *(DS-U)*. L'emendamento 7.16 estende l'applicazione dell'incentivo fiscale alle cooperative di fabbricazione e ai loro consorzi, che sono stati esclusi – con una grave dimenticanza – dal testo approvato dalla Commissione, penalizzando così i cittadini che intendono costruire la loro abitazione. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 7.41 ha valenza tecnico-giuridica, escludendo che le prestazioni professionali possano essere assimilate al lavoro dipendente e i relativi contributi versati all'INPS e non alle casse professionali.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'emendamento 7.0.4 attribuisce un credito di imposta ai produttori biologici per le spese sostenute ai fini della certificazione della qualità della produzione. È un intervento significativo, tenendo conto che l'Italia è la più importante produttrice europea del settore.

TURCI *(DS-U)*. Sottoscrive il 7.0.13 e lo illustra, non ritenendo comprensibile l'ostilità del Governo all'estensione di una misura che negli anni passati ha già dato risultati positivi.

BONAVITA *(DS-U)*. Il 7.0.16 tende ad abolire una tassa ormai superata dalla tecnologia per i servizi radiomobile e a razionalizzare, semplificandoli, i bilanci delle società senza che ciò comporti un aggravio di spesa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Condivide la proposta di accantonamento dell'articolo 7, formulata dal senatore Moro, per la ricerca di una soluzione soddisfacente.

MORO *(LNP)*. Non insiste nella proposta di accantonare l'articolo e trasforma l'emendamento 7.23 nell'ordine del giorno G7.600 *(v. Allegato A)*, che tende a prorogare al 31 dicembre 2002 la scadenza anche delle agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 7.

AZZOLLINI *(FI)*. Esprime, a nome della 5ª Commissione permanente, parere di nulla osta sull'emendamento 7.500.

TAROLLI, *relatore*. È favorevole all'emendamento 7.20 (testo corretto), e all'ordine del giorno presentato dal senatore Moro. Chiede inoltre ai presentatori di ritirare gli emendamenti 7.2, 7.4 (testo corretto), 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.25, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.37, 7.41, 7.44, 7.48, 7.49, 7.50 e 7.56, altrimenti il parere è contrario. Si rimette al Governo per il 7.24 ed è contrario ai restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con parere espresso dal relatore, tranne che per il 7.20 (testo corretto) sul quale dichiara la contrarietà, ritenendo che le cooperative di abitazione siano già ricomprese nella normativa. L'articolo 7 mira a prorogare i benefici per le ristrutturazioni immobiliari per sei mesi, con finalità di sostegno dell'economia in funzione anticiclica; solo per le imprese di costruzione o ristrutturazione, considerate le obiettive maggiori difficoltà di ordine burocratico, tali agevolazioni sono estese a tutto il 2002 con l'emendamento del relatore 7.500. Non si comprendono quindi le critiche secondo cui la norma favorirebbe i grandi patrimoni immobiliari, né d'altronde si può imputare all'attuale Esecutivo la mancata messa a regime della normativa. Accoglie inoltre l'ordine del giorno del senatore Moro.

MORANDO *(DS-U)*. Intervenendo per dichiarazione di voto sul 7.2, fa presente che persino la Relazione previsionale e programmatica del Governo Berlusconi richiamava la proroga di tali incentivi fiscali al fine di incrementare l'occupazione nel settore edilizio. Pertanto, considerati i risultati positivi già ottenuti dalla sua applicazione, peraltro intervenuti con ritardo nel Mezzogiorno solo dopo l'abbattimento dell'IVA al 10 per cento, ritiene che possa essere utile estendere anche alle famiglie e non solo alle imprese la proroga di un anno delle agevolazioni, anche per-

ché l'ordine del giorno accolto dal Governo non prevede le risorse necessarie per la sua attuazione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Non accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo a ritirare gli emendamenti, proprio perché la discussione sul disegno di legge finanziaria è la sede opportuna per il reperimento degli stanziamenti tesi alla realizzazione di un obiettivo che il Governo condivide, avendo accolto l'ordine del giorno del senatore Moro.

VIZZINI *(FI)*. Riconosce il valore della norma per le agevolazioni fiscali concernenti le ristrutturazioni edilizie adottata dalla passata maggioranza, condividendo anche la sua necessaria temporaneità, poiché la messa a regime avrebbe avuto effetti dirompenti per gli equilibri del mercato. Pertanto invita il Governo a reperire, nel corso dell'*iter* del disegno di legge finanziaria, le risorse necessarie ad estendere la proroga alle famiglie.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Esprime apprezzamento per l'intervento del senatore Vizzini, che rafforza l'intendimento dell'Ulivo di concentrare su poche e concrete proposte la discussione degli emendamenti, ed invita a sua volta il Governo ad scongiurare una grave discriminazione nel trattamento fiscale, attraverso peraltro un limitato onere aggiuntivo. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Non si tratta di una discriminazione perché i meccanismi agiscono diversamente, ma si impegna ad un accoglimento non di rito dell'ordine del giorno al fine di prevedere anche per i privati che operano ristrutturazioni l'estensione a tutto il 2002 attraverso una norma da inserire in questa manovra o in altro provvedimento. Soltanto difficoltà oggettive impediscono infatti di trovare una soluzione immediata. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).*

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 7.6, fino alle parole «con le altre», con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 7.12.

SALVI *(DS-U)*. Contesta la preclusione di emendamenti, tra cui il 7.4 (testo corretto), con copertura diversa rispetto a quello respinto ed invita ad un uso ragionato della votazione per parti.

PRESIDENTE. È prassi costante votare la parte dispositiva di emendamenti, dalla cui mancata approvazione discende la preclusione degli altri. In questo caso comunque acconsente alla votazione dei successivi.

PASQUINI *(DS-U)*. Nel dichiarare il voto a favore del 7.4 (testo corretto) coglie l'occasione per esprimere una netta contrarietà all'articolo 7,

per mancanza di omogeneità tra le disposizioni, considerato peraltro che si intende escludere dalla proroga di ulteriori sei mesi i lavori di manutenzione straordinaria per singoli appartamenti. La disposizione in tal modo assume carattere di antipopolarità colpendo in modo particolare le famiglie.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 7.4 (testo corretto), fino alle parole «dicembre 2002», con conseguente preclusione della restante parte e del 7.5.

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli emendamenti 7.2, 7.7, 7.8, 7.10, 7.12 e 7.14.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Insiste per la votazione dell'emendamento 7.16 ed anche del 7.18 che, in relazione alla presentazione dell'emendamento del relatore, diventa 7.500/1, chiedendone una nuova valutazione da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il Senato respinge l'emendamento 7.16.

TAROLLI, *relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara contrario al 7.20 (testo corretto), mentre è favorevole alla prima parte del 7.500/1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mantiene il parere favorevole al 7.18, ora trasformato nel 7.500/1, ma invita ad una riformulazione della parte relativa alla copertura limitandola ad un milione di euro.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Accoglie la proposta di riformulazione *(v. Allegato A)*.

Il Senato approva l'emendamento 7.500/1.

MORANDO *(DS-U)*. Ribadendo la contrarietà all'emendamento 7.500 del relatore, invita almeno ad una correzione in quanto il termine del 31 dicembre 2002 per l'alienazione dell'immobile è limitante e rischia di vanificare la portata della norma: semmai quel limite potrebbe porsi per l'effettuazione dei lavori. Chiede un chiarimento in proposito. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

TAROLLI, *relatore*. La formulazione del testo è abbastanza chiara e costringe a effettuare i lavori in tempi rapidi. Se si verificheranno effetti distorsivi la disposizione potrà essere modificata in corso d'opera.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Va fissata in ogni caso una data per l'alienazione, che altrimenti potrebbe essere

eccessivamente dilazionata. Eventuali aggiustamenti potranno effettuarsi successivamente.

MORANDO *(DS-U)*. Presenta l'emendamento 7.500/2, volto a spostare la data di alienazione dell'immobile al 30 giugno 2003 *(v. Allegato A).*

TAROLLI, *relatore*. Si esprime favorevolmente. *(Applausi del senatore Ferrara).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie, ma chiede che nel testo venga precisato che i lavori debbono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2002. *(Applausi dai Gruppi FI e DS-U).*

MORANDO *(DS-U)*. Modifica l'emendamento nel senso testé indicato.

BONATESTA *(AN)*. Aggiunge la firma all'emendamento 7.500/2 (testo 2).

Con distinte votazioni, il Senato approva il 7.500/2 (testo 2), nonché il 7.500 nel testo emendato, con conseguente preclusione degli emendamenti 7.17 e 7.20 (testo corretto).

DE PETRIS. Voterà a favore del 7.21.

Il Senato respinge l'emendamento 7.21.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.22 è inammissibile. L'emendamento 7.23 è stato trasformato nell'ordine del giorno G7.600 che, in quanto accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

MORO *(LNP)*. Sottoscrive l'emendamento 7.24, sul quale il relatore si era rimesso al Governo e ritira il 7.25.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita al ritiro del 7.24 perché la modifica sarebbe eccessivamente onerosa.

MANFREDI *(FI)*. Lo ritira.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Lo fa proprio.

Il Senato respinge l'emendamento 7.24.

MANFREDI *(FI)*. Ritira il 7.29.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Lo fa proprio e ne chiede la votazione elettronica.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 7.29. Risultano altresì respinti gli emendamenti 7.30 e 7.32.

MORO *(LNP)*. Ritira il 7.31.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.36, 7.37, 7.39, 7.44, 7.48 e 7.49 sono stati ritirati.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VERALDI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 7.41.

LAURO *(FI)*. L'emendamento 7.50, sul quale c'è un invito al ritiro del relatore, contiene una modifica importante relativa alle ristrutturazioni in campo marittimo

TAROLLI, *relatore*. La richieste del senatore Lauro verranno accolte complessivamente nel corso dell'esame della manovra.

LAURO *(FI)*. Ritira pertanto l'emendamento 7.50.

È poi respinta la prima parte dell'emendamento 7.51, fino alle parole «2001 e 2002», con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 7.55.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Trasforma l'emendamento 7.56 e nell'ordine del giorno G7.601 *(v. Allegato A)*.

TAROLLI, *relatore*. È favorevole all'accoglimento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 7, nel testo emendato.

TAROLLI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi, invitando i presentatori al ritiro degli emendamenti 7.0.10, 7.0.14, 7.0.17, 7.0.20 e 7.0.23.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.0.1, che modifica la norma di dubbia costituzionalità che prevede l'accertamento induttivo per il pagamento dei contributi esclusivamente per il settore agricolo. Il successivo 7.0.2 consente agli operatori delle vendite a domicilio di dedurre le spese di produzione del reddito.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.7. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), il Senato respinge il primo comma dell'emendamento 7.0.9; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 7.0.10 e 7.0.11. Il Senato respinge quindi l'emendamento 7.0.12 fino alle parole «1º ottobre 2001»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15. Viene respinto inoltre l'emendamento 7.0.16, fino alle parole: «è soppressa»; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 7.0.17. Il Senato respinge l'emendamento 7.0.19 fino alle parole «19 per cento»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 7.0.20, 7.0.21 e 7.0.22.

FERRARA *(FI)*. Ritira l'emendamento 7.0. 23.

Il Senato respinge l'emendamento 7.0.27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti ed ordini del giorno.

VITALI *(DS-U)*. L'emendamento 8.1 propone di sopprimere l'intero articolo, in quanto il nuovo articolo 119 della Costituzione non consente più allo Stato di intervenire con leggi prescrittive su materie di competenza degli enti locali. Illustrando le proposte dei Gruppi dell'Ulivo sugli articoli della finanziaria che riguardano gli enti locali, esprime lo sconcerto dei rappresentanti delle autonomie locali – che può essere testimoniato anche da senatori della maggioranza – per l'impianto centralistico della finanziaria, che contraddice la proclamata esigenza di superare in senso federalistico la recente modifica al Titolo V della Costituzione. Nonostante alcuni emendamenti migliorativi approvati in Commissione, il testo è ancora deludente, in quanto impone agli enti locali una secca alternativa tra l'aumento della fiscalità e la riduzione dei servizi. Occorrerebbe piuttosto prevedere per tutti i comuni la compartecipazione all'IRPEF, secondo le proposte avanzate dall'ANCI; l'abrogazione del taglio dei trasferimenti previsti dagli articoli 15 e 17, nonché della norma che impedisce l'utilizzo delle economie sul fondo degli investimenti; la previsione del rimborso dell'IVA per i servizi esternalizzati; il rifinanziamento del fondo per la montagna. È necessario inoltre eliminare i vincoli che la finanziaria pone per gli enti locali per l'acquisto di materiali e l'utilizzo degli strumenti finanziari; sono norme che potrebbero determinare un inutile conflitto nonché una declaratoria di incostituzionalità che sarebbe disdicevole per il Governo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e del senatore Michelini).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. L'emendamento 8.9 propone che le agevolazioni per le insegne luminose di esercizi commerciali siano vincolate al-

l'uso di illuminazione a basso consumo energetico. L'emendamento 8.500 propone di sopprimere la lettera *d)* del primo comma, introdotta su proposta del Governo nel corso dell'esame in Commissione, che impone ai comuni l'adozione di un piano contro gli impianti pubblicitari abusivi, ma allo senso tempo una sanatoria degli stessi abusi che oltretutto dovrebbe entrare a regime nei regolamenti comunali. L'emendamento 8.502 prevede che i comuni, in deroga alle disposizioni vigenti, possano rimuovere i manufatti abusivi con oneri a carico del responsabile della violazione.

MICHELINI *(Aut)*. L'emendamento 8.10 tiene conto del fatto che i comuni delle Regioni autonome mantengono rapporti finanziari con queste ultime e non con lo Stato; tale problema non è stato completamente risolto dal comma 3, che non tiene conto del nuovo articolo 119 della Costituzione. Illustra inoltre gli emendamenti 8.0.950, che prevede un regime semplificato dell'IVA per le aziende sanitarie, e l'8.0.86, che propone agevolazioni tributarie per l'accorpamento della proprietà coltivatrice.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Con l'emendamento 8.14 si prevede un incentivo alla modernizzazione delle imprese commerciali e alla introduzione degli strumenti di pagamento elettronico, nonché sostegni alle imprese ausiliarie del turismo.

PESSINA *(FI)*. Gli emendamenti 8.17 e 8.20 intendono arginare il diffuso fenomeno dell'abusivismo affissivo. In particolare il primo emendamento, che non implica maggiori costi ed assicura effetti positivi, prevede la responsabilità contestuale anche dell'impresa di pubblicità committente. *(Applausi della senatrice Bianconi).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Con l'articolo in esame il Governo propone un condono permanente per un fenomeno devastante dell'arredo urbano quale l'abusiva affissione di manifesti pubblicitari. L'impegno dei comuni per contrastare tale piaga dilagante viene svilita dalla norma introdotta dal Governo, per cui l'emendamento 8.501 prevede che i comuni possano procedere all'immediata demolizione dei manufatti abusivi, nonché sanzioni anche per i committenti, che in tal modo saranno obbligati a verificare la regolarità degli impianti. È una proposta che dovrebbe vedere uniti i senatori di maggioranza e di opposizione, in quanto sostiene una battaglia intrapresa dalla società civile.

TAROLLI, *relatore*. L'emendamento 8.900 recepisce i suggerimenti avanzati in Commissione ponendo limiti temporali alla definizione bonaria dell'imposta.

CADDEO *(DS-U)*. Con l'emendamento 8.0.129 si prevede un incentivo fiscale delle spese sostenute per aumentare la sicurezza delle ricevitorie del lotto.

BRUNALE *(DS-U)*. L'emendamento 8.0.500 elimina la distanza minima tra le ricevitorie del lotto, che rappresenta un'ingiustizia a danno dei tabaccai.

D'IPPOLITO *(FI)*. Gli emendamenti presentati intendono sostenere il settore agricolo; in particolare l'8.0.38 prevede modifiche al regime dell'IRAP volte al riequilibrio della tassazione.

FASOLINO *(FI)*. Illustra l'emendamento 8.0.58.

CAMBER *(FI)*. L'emendamento 8.0.126 è strategico per le province di confine del Nord-Est.

ZANOLETTI *(CCD-CDU:BF)*. Sollecita l'accoglimento da parte del Governo dell'emendamento 8.0.110 che ha una significativa valenza sociale.

BUDIN *(DS-U)*. Segnala alla Presidenza di aver presentato l'emendamento 35.190, che verte sulla stessa materia dell'8.0.126 del senatore Camber.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e gli ordini del giorno presentati si intendono illustrati.

TAROLLI, *relatore*. Si rimette al Governo per l'ordine del giorno G8.100 e invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G8.101. Invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.17, 8.20 (testo 2), 8.501, 8.502 e 8.503, altrimenti il parere è contrario, come contrario è il parere ai restanti emendamenti. Quanto agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, è favorevole all'8.0.126 (peraltro di contenuto analogo al successivo 35.190) e all'8.0.99, nel nuovo testo preannunciato da senatore Moro. Si rimette al Governo per l'8.0.86 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.0.1, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.1230 e 8.0.28. E' contrario ai restanti emendamenti.

MORANDO *(DS-U)*. Chiede se il parere favorevole all'8.0.126 comprende anche la parte relativa alla copertura finanziaria.

TAROLLI, *relatore*. Sul punto si rimette al Governo.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiede di conoscere il nuovo testo dell'8.0.99.

PRESIDENTE. Appena acquisita dalla Presidenza, la riformulazione dell'emendamento sarà distribuita in Aula.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In merito alle osservazioni del senatore Vitali, premette che la novella costitu-

zionale degli articoli 117 e 119 della Carta fondamentale non elimina la necessità per la legislazione di competenza delle Regioni di un'armonizzazione con l'ordinamento comunitario e di un riferimento ai principi fondamentali, ancora riservati allo Stato, anche in materia tributaria. È contrario quindi a tutti gli emendamenti presentati, tranne che all'8.900 del relatore, cui è favorevole; per quanto riguarda quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi, invita i presentatori a ritirare tali emendamenti in quanto numerose proposte sono già state recepite o saranno oggetto di ulteriori disegni di legge di carattere generale, con l'eccezione dell'8.0.126, cui il Governo è favorevole, a condizione che l'importo sia elevato a 12 milioni di euro e sia indicata una copertura diversa, con riferimento al fondo di riserva della legge n. 468 del 1978.

PRESIDENTE. Considerato il parere della Commissione affari costituzionali, cui la Giunta per il Regolamento ha attribuito la decisione in ordine ad eventuali dubbi sulle competenze statali e regionali, conferma l'ammissibilità degli emendamenti.

PASTORE *(FI)*. A titolo personale esprime contrarietà alle osservazioni del senatore Vitali, il quale non deve dimenticare il contesto complessivo della riforma costituzionale.

VITALI *(DS-U)*. La questione è stata ampiamente dibattuta in sede di Commissione affari costituzionali e comunque anche dalle osservazioni del sottosegretario Vegas emerge la necessità di un ulteriore approfondimento, che avverrà probabilmente in sede di esame dell'articolo 15.

Il Senato respinge l'emendamento 8.1.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Considerata l'ora, chiede sia sospeso l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'inserimento di atti del Governo nell'archivio informatico interno del Senato

PRESIDENTE. Comunica che a partire da oggi gli atti del Governo che verranno trasmessi al Senato per il parere parlamentare saranno disponibili a fini consultivi in formato elettronico nell'Archivio delle pubblicazioni della XIV legislatura.

Dà infine annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34).*

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, De Martino, Forte, Leone, Liguori, Mantica, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Danieli Franco, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO); Giovanelli e Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Gubetti, Nieddu e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bedin, Girfatti e Pianetta per partecipare alla Conferenza sulla dimensione parlamentare della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), organizzata dal Parlamento federale belga; Corrado, Turroni e Zappacosta, per partecipare alla VII Conferenza delle Parti firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; Greco, a Bruxelles, per il Foro parlamentare euromediterraneo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37).*

Saluto ad una delegazione della Giunta per la cultura e i *media* del Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è con piacere che comunico che è presente in tribuna una delegazione della Giunta per la cultura e i *media* del Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca, guidata dal suo vicepresidente Jàn Budaj.

Salutiamo volentieri i colleghi parlamentari slovacchi che sono qui con noi per assistere a questa parte della seduta antimeridiana. *(Vivi generali applausi).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(699) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 699.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e che sull'emendamento 4.1 è mancato il numero legale.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.33 è stato ritirato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, dalle parole «Conseguentemente all'articolo 4» fino alle parole «al 3 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la prima parte dell'emendamento 4.100 e gli emendamenti 4.102, 4.25 e 4.26.

Ricordo che gli emendamenti 4.22 e 4.23 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.27, presentato dal senatore Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO *(LNP)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.6 (testo 2) tende a colmare una lacuna presente nel disegno di legge proposto dal Governo. Ogni qual volta si stila un elenco, può accadere che vi siano omissioni e dimenticanze. In questo caso è stata esclusa ingiustamente la categoria dei periti industriali edili, i quali hanno pari competenze dei geometri nella redazione delle stime.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.10 si propone semplicemente una riformulazione lessicale. L'articolo 5 non fa alcun riferimento alle società, ma tratta dell'indicazione del codice fiscale delle società periziate. Dunque sarebbe opportuno sostituire le parole «della società periziata», che rappresentano una dizione poco chiara, con le parole «del titolare del bene periziato». Ricordo anche che avevo presentato l'emendamento 5.3, che però verrà trattato in sede di esame del successivo articolo 37.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, volto a sopprimere l'articolo, nonché sull'emendamento 5.5.

Il parere è favorevole sull'emendamento 5.6 (testo 2), mentre è contrario sugli emendamenti 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.5. L'emenda-

mento 5.6 (testo 2) completa il quadro normativo, quindi il parere è favorevole.

Il parere del Governo è altresì contrario all'emendamento 5.9; per quanto riguarda l'emendamento 5.10, si tratta di una correzione meramente formale, per certi aspetti superflua, per cui il Governo si rimette all'Assemblea.

Il parere del Governo è infine contrario sugli emendamenti 5.11 e 5.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dai senatori Ioannucci e Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6 (testo 2), presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TAROLLI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.4.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori Izzo e Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.2 costituisce una richiesta di proroga della detrazione del 36 per cento sulla ristrutturazione degli immobili e della riduzione dal 20 al 10 per cento dell'IVA relativamente alle stesse ristrutturazioni. Siamo in attesa di dichiarazioni del Governo, anche perché in sede di replica quest'ultimo ha ventilato la possibilità che alla fine lo stesso Governo si produca in una copertura adeguata.

A questo punto, dunque, non sappiamo quale sia il comportamento più adeguato, se per esempio non sia il caso di accantonare questo emendamento, che è per noi il più importante e nei confronti del quale cerchiamo negli atteggiamenti del Governo una più attenta considerazione.

Gli altri emendamenti da me presentati si intendono tutti illustrati.

TAROLLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, su questo articolo in Commissione il Governo ed il sottoscritto avevano assunto l'impegno ad approfondire il tema e presentare una proposta in occasione della discussione

in Aula. Considerato che il problema è già stato riproposto in sede di discussione generale ed ora dal collega Ferrara, chiedo alla Presidenza se sia più utile, ai fini della nostra discussione, enunciare tale proposta adesso o al termine dell'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei si riferisce all'emendamento 7.2 del senatore Ferrara?

TAROLLI, *relatore*. Mi riferisco al complesso dell'articolo e specificamente a questo argomento.

PRESIDENTE. Tuttavia non mi è chiara qual è l'iniziativa che lei vorrebbe illustrare.

TAROLLI, *relatore*. In Commissione su questo articolo è stata svolta una discussione approfondita. In quel momento, il relatore ed il rappresentante del Governo non erano in grado di pronunciarsi definitivamente su questo argomento e avevano assunto l'impegno a riflettere sulla materia per maturare una proposta da presentare in Aula.

In discussione generale, il problema è emerso nuovamente e vedo che anche il collega Ferrara ora lo ha sollevato. Allora, le chiedo se è più utile che formalizzi fin d'ora la proposta che abbiamo maturato, o se lei ritiene preferibile far intervenire il sottoscritto al termine dell'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, preferirei proseguire con l'illustrazione degli emendamenti; naturalmente, poi lei dovrà formalizzare la proposta in modo che i colleghi siano formalmente e ufficialmente informati.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Presidente, intervengo solo per collaborare e non per polemizzare. Dal momento che gli emendamenti all'articolo 7 sono tutti rivolti a prolungare il periodo di validità delle norme relative alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, se il relatore intende presentare una proposta che accoglie parzialmente o totalmente gli emendamenti formulati, secondo me è più opportuno che tale proposta venga illustrata immediatamente, in modo tale che i presentatori degli emendamenti possano esserne edotti e verificare la necessità o meno di mantenere gli emendamenti stessi, altrimenti perdiamo tempo.

PRESIDENTE. Devo verificare però se questa è l'opinione di tutti i presentatori degli emendamenti all'articolo 7.

MORANDO *(DS-U)*. Immagino di sì, Presidente.

PRESIDENTE. Invito allora i presentatori degli emendamenti a pronunziarsi su questa proposta del senatore Morando.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, essendo firmatario di uno degli emendamenti all'articolo 7, anch'io ritengo necessario ed utile che il relatore ed il rappresentante del Governo, se hanno una proposta alternativa che va incontro alle proposte di modifica da noi presentate, la illustrino ora. In tal modo, potremo valutare se sia opportuno mantenere o meno gli emendamenti.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Presidente, anch'io sono della stessa opinione.

PASQUINI *(DS-U)*. Signor Presidente, anch'io, in quanto primo firmatario dell'emendamento 7.4, mi associo alla richiesta di ascoltare le proposte del relatore e del rappresentante del Governo, per regolarci di conseguenza ed eventualmente ritirare gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Do allora la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per illustrare la sua proposta.

TAROLLI, *relatore*. La riformulazione che intendo presentare si riferisce al comma 2 dell'articolo 7, che recita: «L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche al caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati».

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, la invito a scandire bene le parole e a parlare ad alta voce, perché tale riformulazione mi sembra particolarmente attesa e quindi dobbiamo comprendere tutti di cosa si tratta.

TAROLLI, *relatore*. Allora, l'articolo 2, comma 2, così com'è stato consegnato a questo ramo del Parlamento da parte del Governo, recita: «L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002».

Con la riformulazione che io propongo resta immutato il comma 1, lasciando quindi che le agevolazioni per le ristrutturazioni di piccoli fabbricati rimangano in vigore fino al 30 giugno 2002, mentre l'incentivo riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio concernente interi fabbricati viene prorogato, anziché, come previsto al comma 2, al 30 giugno 2002, al 31 dicembre 2002. In questo modo si estende per l'intero arco dell'anno il beneficio per questa tipologia di intervento.

Mi rendo conto che in questo modo non si soddisfano appieno tutte le richieste che provenivano dall'Aula, ma è un passo avanti rispetto al testo originario, tenuto conto anche delle compatibilità finanziarie. Mi sembra che questa riformulazione si potrebbe adattare all'emendamento 7.14.

PRESIDENTE. Dunque, la sua riformulazione mi sembra chiara: al comma 2 dell'articolo 7 la data «30 giugno 2002» che è quella del termine dei benefici, viene modificata in «31 dicembre 2002».

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, io davvero non ho inteso bene quale sia il passo avanti – a detta del relatore – derivante dalla proposta emendativa che egli stesso avanza al comma 2 di quest'articolo. Se ho inteso bene (e spero di aver capito male, ma lo spero davvero per tutti gli italiani), la scadenza degli sgravi fiscali per gli interventi di ristrutturazione, di recupero edilizio di singoli alloggi, di singole piccole proprietà rimane fissata, come nel testo originario, al 30 giugno, mentre per i grandi patrimoni, per interi fabbricati, la possibilità di detto sgravio viene prorogata al 31 dicembre.

Se così è (ma spero davvero di aver inteso male), credo che questa proposta rappresenti non un passo avanti, ma venticinque passi indietro, signor relatore e signor rappresentante del Governo; infatti, con essa si va nella direzione esattamente opposta a ciò che ci chiedono i cittadini italiani, cioè di intervenire a favore della piccola proprietà, di consentire loro di dedurre le spese che vanno a sostenere per ristrutturare le loro proprietà singole, abitate da loro medesimi, stabilendo invece spudoratamente, vergognosamente che la proroga dello sgravio al 31 dicembre sia concessa solo per i grandi patrimoni immobiliari. È vergognoso! *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo procedere con un po' di ordine. Prima vi erano degli iscritti a parlare per l'illustrazione degli emendamenti. E' stato chiesto di aspettare la riformulazione da parte del relatore dell'emendamento 7.14; questi ha riformulato l'emendamento proponendo un nuovo testo. Procediamo intanto con l'illustrazione degli emendamenti.

PASQUINI *(DS-U)*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato la proposta del relatore ritengo opportuno mantenere l'emendamento 7.4, che estende le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio – ma anche per le manutenzioni straordinarie e ordinarie – al 31 dicembre 2002.

Vorrei sottolineare che, a differenza di quanto sottolineato fino ad ora, non sono esclusi da queste agevolazioni solo i singoli proprietari di appartamenti che decidono di ristrutturare, ma anche i condomini, per i

quali l'agevolazione fiscale riguarda la manutenzione straordinaria e quella ordinaria.

Credo che privilegiare solo il recupero del patrimonio edilizio riguardante interi fabbricati, di imprese di costruzioni o ristrutturazioni immobiliari sia un errore clamoroso che stride profondamente con quello che ci ha insegnato, o che avrebbe voluto insegnarci per cinque anni, l'opposizione, che adesso è al Governo, in contraddizione con se stessa. Per lungo tempo ci hanno detto che bastava ridurre l'imposizione fiscale per favorire lo sviluppo economico e di conseguenza aumentare o reintegrare le entrate.

Con questo provvedimento non è più così, si cambiano le carte in tavola. Non solo, c'è un'altra contraddizione relativa al sommerso. Questo è un provvedimento che, a mio avviso, fa emergere molto più l'imprenditoria illegale e il lavoro nero che non i provvedimenti contenuti nella Tremonti-*bis*.

In questo provvedimento si pone come termine il 30 giugno limitando solo ad una parte, quella delle ristrutturazioni edilizie a favore delle imprese, tale agevolazione: ciò è assolutamente inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, come presentatori dell'emendamento 7.5, rileviamo con un certo sconcerto l'atteggiamento della maggioranza su questa agevolazione. Sappiamo che la formula dell'incentivazione fiscale per le ristrutturazioni ha avuto un grande successo nel nostro Paese.

Le ristrutturazioni edilizie, quelle fatte da numerosi cittadini anche grazie all'agevolazione dell'IVA al 10 per cento, hanno avuto una notevole impennata e hanno consentito a molti italiani di ristrutturare la propria casa, di metterla a norma per quanto riguarda gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento e hanno altresì consentito – dovendo, quelle stesse imprese, ai fini delle agevolazioni fiscali, mettersi in regola per poter fatturare – l'emersione di un fatturato che altrimenti poteva realizzarsi attraverso altre forme.

Si trattava di una formula che, addirittura, avremmo chiesto fosse messa a regime: divenisse, cioè, permanente per gli effetti positivi che ha non solo verso i destinatari, cioè i piccoli proprietari di residenze, ma anche per l'Erario, attraverso una formula che garantisse una riemersione ed anche la migliore messa in sicurezza delle imprese. È chiaro, infatti, che queste imprese dovevano garantire allo stesso tempo l'applicazione dei contratti di lavoro e il rispetto delle norme sulla sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 626. Non comprendiamo quindi questa chiusura della maggioranza e del Governo su una misura di successo, che ha consentito all'Italia, a molti cittadini italiani, di ristrutturare la propria casa mettendola a norma e alle imprese di denunciare quanto veniva loro commisurato con effetti benefici per lo stesso Erario.

Signor Presidente, l'appello forte è quindi a riconsiderare questa impostazione che, sinceramente, ci sconcerta, perché con esso, si tutela sol-

tanto l'interesse dei grandi e non dei piccoli proprietari di residenze. Invitiamo quindi il Governo e la maggioranza ad una riflessione e ad una riformulazione di questo emendamento.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, io sono primo firmatario dell'emendamento 7.7 e credo che sulla base della copertura prevista dall'emendamento presentato dal relatore, che ritengo sia stata concordata con il Governo, vi sarebbero le condizioni per estendere la detrazione fiscale anche agli interventi a carico dei cittadini e non solo a quelli effettuati dalle imprese edili.

Credo che sarebbe opportuno, proprio sulla base della copertura che il Governo ha approvato, che costituiva uno dei punti sui quali in Commissione ci eravamo arenati, che l'estensione possa essere prevista anche per i piccoli interventi di ristrutturazione.

Dico questo, Presidente, perché credo sia assolutamente necessario che l'applicazione di questa norma, dal momento che la stessa ha funzionato e garantito nel corso del tempo maggiori entrate per l'erario, venga estesa a tutto il 2002.

Dal momento che ho la parola approfitto per chiedere un ulteriore chiarimento al relatore circa la sua proposta emendativa. Se ho capito bene, l'emendamento presentato dal relatore prevede l'estensione degli sgravi del 36 per cento a tutto il 2002 e non tiene conto invece del combinato disposto, che dovrebbe essere invece applicato, della riduzione dell'IVA al 10 per cento. Se ho capito bene, si tratta solo della detrazione fiscale, non della riduzione dell'IVA al 10 per cento. Vorrei una risposta del relatore su questo argomento perché, se questa norma va interpretata come è scritta, essa non funzionerà; se non si realizza un combinato disposto non c'è assolutamente convenienza ad applicare tali detrazioni.

MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, ho presentato a questo articolo tre emendamenti: il 7.8, che ritengo si illustri da sé, il 7.24 e il 7.29, che sono collegati ed in merito ai quali vorrei fare una semplice considerazione. Tali emendamenti si riferiscono a interventi di manutenzione ordinaria, con lo scopo preciso, tra l'altro, di combattere l'evasione fiscale e il lavoro nero, particolarmente rilevante proprio nell'ambito dei lavori interni ai fabbricati e agli appartamenti.

MORO *(LNP)*. Signor Presidente, la riformulazione proposta dal relatore Tarolli non ci convince; preferiremmo per il momento richiedere ufficialmente l'accantonamento di questo articolo e pensare ad una sua rielaborazione che venga incontro ad una esigenza da tutti sentita. Cioè, il fatto di privilegiare soltanto i grandi immobili e le grandi costruzioni non rientra certamente nello spirito con cui la norma era stata impostata fin dall'inizio. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

CICCANTI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, parlo a nome dei colleghi Cutrufo e Bergamo in merito all'emendamento 7.500.

Il Gruppo del CCD-CDU:BF, pur vedendo di buon auspicio una migliore attenzione sulla questione sollevata e dibattuta in Commissione bilancio, fa proprio, e quindi condivide, l'emendamento così come riformulato dal relatore, perché ritiene che questa sia la posizione più avanzata che la situazione di finanza pubblica e lo stato delle cose consentano.

Faccio questa osservazione ai colleghi dell'opposizione: se ci fossimo trovati di fronte ad una legge che ha funzionato, come ha funzionato, con una data di scadenza diversa dal 31 dicembre scorso, formulata da chi ha tanto decantato questa agevolazione fiscale, forse non staremmo oggi a discutere di questa proroga. Se avesse funzionato, avrebbe potuto avere una scadenza ben più ampia di quella che oggi il Governo, in rappresentanza dell'attuale maggioranza, formula. *(Commenti del senatore Cambursano).* Il Governo e l'attuale maggioranza si assumono oggi l'impegno di una ulteriore proroga.

Sembra, inoltre, abbastanza chiaro il comma 2 dell'articolo 7, che prevede l'incentivo fiscale anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardante interi fabbricati. Non si escludono pertanto altri interventi. Il comma 2 non è limitato agli interi fabbricati, poiché fa riferimento ai fabbricati di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

È chiaro che troviamo comunque di grande interesse la riformulazione dell'emendamento 7.500 perché incide sulle ristrutturazioni degli edifici dei centri storici e costituisce, quindi, un modo per rilanciare non soltanto il settore dell'edilizia su cui – tutti sanno – ruotano circa 32 settori indotti, costituendo quindi un volano di ripresa della nostra economia, ma rilancia un intervento indiretto per i centri storici che costituiscono un bene culturale del nostro Paese che, a mio parere, con la proroga prevista fino al 31 dicembre (che può essere ulteriormente prorogata e prevedere agevolazioni) rappresenta un significativo elemento di interesse della maggioranza.

PRESIDENTE. Vorrei fare presente ai colleghi senatori ed, in particolare, ai senatori Turci, Vizzini e Grillotti che siamo in fase di illustrazione degli emendamenti. Poiché, in base al Regolamento, coloro che non hanno presentato emendamenti non possono intervenire sulla materia di cui stiamo trattando chiedo a coloro che intendono parlare di far illustrare le loro argomentazioni nel merito ad altri colleghi del proprio Gruppo o di intervenire in loro vece.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo come firmatario dell'emendamento 7.16. Nella riformulazione del comma 2 rilevo una dimenticanza ripetuta nel nuovo testo dell'emendamento in quanto vengono eliminate dal novero dei soggetti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione immobiliare le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi; uno dei soggetti più importanti del settore che ha permesso al nostro Paese di dare un'abitazione a molti cittadini.

Ritengo quindi che questa dimenticanza sia molto grave e che vada ripensata da parte del Governo. Limitare la possibilità di ottenere sgravi fiscali alle sole imprese di costruzione, escludendo i cittadini che creano cooperative per costruire le proprie abitazioni, mi sembra che possa danneggiare le nostre famiglie e i cittadini che si vogliono impegnare in prima persona nella costruzione di una propria abitazione. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

CAVALLARO *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, colleghi senatori, l'emendamento 7.41 capita in una temperie dedicata ad altro argomento, per cui vorrei richiamare brevemente l'attenzione dei colleghi sul fatto che si tratta di un'iniziativa che è stata assunta in forma ufficiale dalle casse dei liberi professionisti e nel caso specifico dalla Cassa nazionale forense.

La questione è la seguente: per un evidente errore nell'applicazione della norma fiscale (di qui la sede per materia che ho creduto di dare all'emendamento), le prestazioni palesemente libero-professionali di molti professionisti (revisore contabile e così via) vengono considerate addirittura prestazioni aventi natura di lavoro dipendente. Ciò comporta un grave danno per le casse forensi nonché per gli stessi professionisti, ai quali vengono versati gli oneri previdenziali ed accessori non presso la loro sede naturale, ma presso l'INPS. Fra l'altro, quest'ultimo farà sicuramente buon uso di questi soldi, ma non ha alcun rapporto con l'uso specifico che deve farne un ente previdenziale, perché non riversa i ricavi di tali prestazioni alle casse deputate alla costituzione delle rendite previdenziali.

Vi sono altri emendamenti sostanzialmente dello stesso tenore e richiamo l'attenzione, non corporativa ma tecnico-giuridica, dei colleghi sul fatto che sarebbe opportuna una attenzione specifica del Governo su questo tema.

DE PETRIS *(Verdi-U).* Signor Presidente, l'emendamento 7.0.4 affronta un'altra questione che noi riteniamo fondamentale (insieme ad altri emendamenti che saranno illustrati successivamente) e riguarda il pacchetto di incentivi non solo per l'agricoltura biologica, ma per l'intero comparto dell'agricoltura di qualità. L'emendamento affronta uno dei problemi varie volte posti all'attenzione del Senato dagli stessi produttori biologici ed attiene ai costi molto elevati della certificazione, soprattutto per le piccole imprese o per quelle che hanno iniziato il processo di riconversione all'agricoltura biologica.

L'emendamento 7.0.4 propone un abbattimento del 50 per cento del credito d'imposta; si tratta di una delle modalità per aiutare e sollecitare non solo la certificazione, ma anche la possibilità di continuare a sostenere un settore che, peraltro, fino ad oggi non è stato particolarmente sostenuto dallo Stato e che invece rappresenta uno dei comparti più importanti dell'agricoltura, considerato che in Europa l'Italia è sicuramente il primo produttore biologico, con ben un milione di ettari destinati a questo tipo di coltura.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 7.0.13 e lo illustro. Il problema è ancora una volta quello di dare una compiuta estensione a questo provvedimento in materia di ristrutturazione edilizia, il cui significato in termini macroeconomici non può sfuggire all'attenzione della maggioranza e del Governo.

Siamo, infatti, di fronte all'esigenza di sostenere il ciclo economico rispetto ad una congiuntura non solo economica, ma anche politica ed internazionale completamente avversa; non si riesce quindi a capire l'ostilità nei confronti di una piena esplicazione di un provvedimento che già negli anni passati aveva dato ottimi risultati.

Da questo punto di vista, pertanto, sosteniamo l'integrale intervento sul modello dello scorso anno. Pur essendo d'accordo che la norma venga estesa alle imprese di ristrutturazione immobiliare, non vogliamo però che queste risultino privilegiate rispetto ad altri soggetti e a tal fine chiediamo l'estensione del provvedimento anche alle cooperative di abitazione. Noi potremmo trovarci, infatti, in una strana situazione per cui i soci delle cooperative di abitazione potrebbero non usufruire della possibilità di ristrutturare i loro alloggi, il che rappresenterebbe un'ingiustizia palese.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.0.16, al pari di altri che abbiamo preso in esame precedentemente e che riguardano l'assegnazione agevolata di immobili ai soci, tende a risolvere taluni problemi che oggi riscontrano le piccole e medie imprese nel nostro Paese, soprattutto quelle artigianali.

Il primo comma con esso proposto è chiaro, in quanto si propone semplicemente l'abrogazione di una tassa resa obsoleta dall'innovazione tecnologica nel campo della telefonia. Invece, nella seconda parte dell'emendamento si propone di semplificare e razionalizzare i bilanci delle società mediante una riedizione dell'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta previsto nel nostro ordinamento all'articolo 8 della legge n. 408 del 1990. Infatti, le riserve in sospensione d'imposta hanno una propria valenza fiscale, inquinano il bilancio civilistico e rendono il medesimo meno trasparente e chiaro per i destinatari esterni a cui è rivolta l'informazione.

Con questa norma, pertanto, intendiamo rendere più chiaro questo aspetto per le società medie e per le piccole e medie imprese, equiparando il bilancio civilistico a quello fiscale. Si tratta, peraltro, di un processo che a mio avviso non va incontro ad aggravi di spesa e quindi sarebbe assurdo non tenerne conto in questo dibattito.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Ricordo che è stata avanzata una richiesta di accantonamento dell'articolo in esame da parte del senatore Moro.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ritengo che la proposta di accantonare l'esame dell'articolo 7, avanzata dal Gruppo della Lega Nord, sia saggia. Non ripeterò le motivazioni per cui riteniamo di non condividere la proposta del relatore; considerato, però, che un ampio schieramento in Assemblea mi sembra convergere su una riformulazione che potrebbe ottenere un consenso unanime, invito i colleghi ad accogliere la proposta di accantonamento per consentire al relatore e al Governo, tramite apposite consultazioni, di pervenire ad una soluzione soddisfacente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta di accantonamento dell'articolo 7, avanzata dal senatore Moro.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Moro mi sta comunicando per le vie brevi che sarebbe sua intenzione mutare la richiesta di accantonamento nella presentazione di un ordine del giorno.

MORO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LNP)*. Signor Presidente, ritirerei la richiesta di accantonamento qualora il Governo e il relatore fossero disposti ad accogliere un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la possibilità di prorogare la scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 7 alla data del 31 dicembre 2002, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 7, come modificato dalla riformulazione dell'emendamento 7.14. Se il Governo accoglie l'ordine del giorno, sono favorevole a ritirare l'emendamento 7.23.

PRESIDENTE. Invito il senatore Azzollini a pronunziarsi, a nome della 5ª Commissione, sulla riformulazione dell'emendamento 7.14 proposta dal relatore, che è a questo punto da intendersi emendamento a sé stante, cui è assegnato il numero 7.500.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, esprimo parere di nulla osta, anche alla luce delle chiarificazioni emerse nel dibattito e della presentazione da parte del senatore Moro di un ordine del giorno che spunta ogni possibilità di eludere la normativa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, considerata l'avvenuta presentazione dell'ordine del giorno del senatore Moro, chiedo il ritiro degli emendamenti 7.2, 7.4 (testo corretto), 7.5, 7.7, 7.8, 7.10 e 7.12. Per quanto riguarda l'emendamento 7.14, chiedo ai presentatori di ritirarlo, alla luce della riformulazione presentata.

Chiedo inoltre il ritiro degli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.18; diversamente, il parere su di essi è contrario. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 7.20 (testo corretto).

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 7.6, 7.21 e 7.22.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.24, mi rimetto al Governo. Chiedo poi il ritiro – altrimenti il parere è contrario – degli emendamenti 7.25, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.37, 7.41, 7.44, 7.48, 7.49 e 7.50. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 7.36, 7.39, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54 e 7.55. Infine, sull'emendamento 7.56, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei fare un ragionamento di carattere generale prima di esprimermi sui singoli emendamenti.

L'articolo 7 mira a prorogare i benefici per le ristrutturazioni immobiliari. Allora, innanzitutto si parla di proroga, perché se il provvedimento fosse stato così splendidamente a regime – come afferma l'opposizione – non ci sarebbe stato bisogno di prorogarlo. Dunque, se c'è un errore, è stato quello dell'opposizione o di chi governava prima di noi che non ha previsto la proroga di tale misura per un tempo adeguato o che non ha previsto che il provvedimento andasse a regime.

Rispetto a questo «zero», il Governo si è premurato di prorogare la normativa intanto per un periodo di sei mesi. La durata della proroga è questa, per ovvi motivi di copertura – non sto a ribadirlo – ma anche perché è un provvedimento che ha aspetti anticiclici e nei prossimi sei mesi dell'anno probabilmente avremo necessità di incentivare l'economia.

Per questo motivo, abbiamo deciso di fissare la proroga intanto per sei mesi. Tale periodo consente anche di valutare meglio gli effetti indotti del provvedimento e quindi di predisporre eventualmente un'ulteriore successiva proroga che, scontando questi effetti indotti, avrà una copertura diversamente quantificata e probabilmente inferiore. Per questo motivo, il Governo è senz'altro favorevole ad accogliere l'ordine del giorno del senatore Moro.

Si lamenta, a proposito dell'emendamento 7.500 del relatore, che esso estende la proroga per tutto il 2002 nel caso di ristrutturazione da parte di imprese. Mi corre l'obbligo di precisare due aspetti. Innanzitutto, le imprese, dovendo prevedere progetti di ristrutturazione che devono essere sottoposti a procedure specifiche, non sarebbero in grado di far partire immediatamente le pratiche di ristrutturazione nei primi sei mesi. Pertanto, concedendo alle imprese un secondo periodo di sei mesi, non si fa altro che metterle nella stessa posizione dei privati, che invece possono partire subito. Quindi, il *lag* temporale tra l'una e l'altra fattispecie sostanzialmente corrisponde alla diversità di strutturazione dell'intervento.

In secondo luogo, ritengo necessario smentire alcuni travisamenti emersi nel dibattito. Il significato del comma 2 non è assolutamente quello di favorire grandi patrimoni immobiliari, ma esclusivamente quello di consentire alle imprese di ristrutturare interi palazzi o interi comparti, quindi

di migliorare la qualità delle nostre città. L'effetto di detassazione, come si legge con estrema chiarezza, viene traslato al successivo acquirente.

Si tratta quindi sempre di piccoli proprietari immobiliari che possono godere in questo modo di due effetti vantaggiosi, ristrutturando direttamente l'immobile o acquistando l'immobile ristrutturato. Pertanto estendiamo questo tipo di misura ai cittadini che acquistano o posseggono immobili. Tale misura, perciò, intende favorire non i grandi ma i piccoli proprietari e mette in moto il circuito virtuoso dell'edilizia, con riferimento agli immobili privati e alla ristrutturazione per interi comparti.

Mi sono già espresso circa la necessità di prolungare per le imprese la proroga nel secondo semestre dell'anno, perché ci sono motivi obiettivi che rendono difficile far partire le ristrutturazioni di interi comparti direttamente nel primo semestre, quindi mi pronuncio a favore dell'emendamento del relatore, accogliendo l'ordine del giorno del senatore Moro per quanto riguarda la possibilità di prolungare nei successivi sei mesi anche gli interventi direttamente disposti dai privati.

Relativamente agli altri emendamenti, sono perfettamente d'accordo con il relatore. L'unico problema concerne l'emendamento 7.20, perché se con la dizione «cooperative di abitazione» ci riferissimo a quelle relative a chi abita l'immobile, allora praticamente aggireremmo quanto stabilito nel comma 1, agendo in base al contenuto del comma 2.

Se per «cooperative» intendiamo cooperative di costruzione, esse in realtà sono comprese nella più ampia dizione di «imprese» che è prevista al comma 2, quindi è probabilmente superfluo; ma se si intende cooperative di abitazione, allora il parere è contrario perché rientrerebbero nel comma 1, non diversamente dai singoli.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, anche in questo caso il parere è contrario. Molti di essi, signor Presidente, sono presentati fuori sede: alcuni riguardano agevolazioni fiscali; altri concernono, ad esempio, l'attività di amministratore e revisore contabile, che è stata immeritatamente, nella scorsa finanziaria, compresa fra quelle assimilabili al lavoro dipendente: mi fa piacere che i rappresentanti dell'opposizione abbiano un ripensamento su quest'errore che è stato compiuto; il tema è condivisibile, ma non è da trattare in questa sede.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, che trattano materia più strettamente fiscale, molti potranno essere più opportunamente valutati nell'ambito del cosiddetto collegato fiscale, mentre in questa sede il Governo esprime un parere di contrarietà.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.6.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, svolgo una dichiarazione di voto su quest'emendamento soltanto per intervenire complessivamente sull'articolo e sulla discussione che si è svolta, in particolare sulla replica del Governo in sede di formulazione del parere sugli emendamenti.

Vorrei chiedere per un attimo l'attenzione del relatore e dei colleghi di maggioranza, perché questa è una delle questioni su cui personalmente – spero di non essermi sbagliato – pensavo che in quest'Aula si potesse determinare una convergenza tra maggioranza e opposizione, sulla base della manifestazione di volontà che da entrambe le parti è venuta, implicitamente dimostrata dalla presentazione degli emendamenti.

Se leggete la Relazione previsionale e programmatica presentata dal Governo Berlusconi, vedrete che al capitolo riguardante l'occupazione si registra un significativo aumento dei posti di lavoro, sia nel Nord, sia nel Centro, sia nel Sud, nel settore delle costruzioni. Quest'aumento dei posti di lavoro, anche nel Mezzogiorno d'Italia, finalmente, nel settore delle costruzioni, è dovuto non totalmente, ma in una misura significativa all'applicazione delle norme relative alle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, cioè le norme di cui stiamo parlando per una loro proroga.

Io penso che, in una situazione difficile come quella che si sta preparando per il nostro Paese, bisogna assolutamente – credo che siamo d'accordo – prorogare la validità di queste norme per tutto il periodo necessario a fare in modo che gli operatori economici e le famiglie possano effettivamente utilizzarle. Sei mesi obiettivamente sono un periodo troppo limitato. Abbiamo discusso in passato tante volte di una certa difficoltà burocratica che è insita anche nella preparazione, per così dire, della possibilità di usufruire di queste provvidenze, quindi penso che ci siano ancora le condizioni per un ripensamento.

In questo senso avevo accolto con grande favore la proposta dei senatori della Lega per un accantonamento e una migliore valutazione. Vedete, colleghi di maggioranza, non ha senso polemizzare, in questo caso, sul fatto che nel recente passato non si sia fatta una norma di lungo periodo, perché ha ragione il sottosegretario Vegas, ce l'ha appena spiegato.

Questa è una norma che ha senso se ogni volta viene approvata e prorogata per un periodo di tempo non molto lungo in modo da incentivare le famiglie a prendere rapidamente la decisione di investire nella ristrutturazione della loro casa; in effetti, si tratta di una norma tesa ad avere effetto anticiclico.

Ma, signor Presidente, colleghi della maggioranza, attenzione perché sei mesi sono troppo pochi; credo, infatti, che un anno sia il tempo strettamente necessario per avere un'applicazione corretta di questa norma. Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi del Mezzogiorno: nei primi anni di applicazione della norma, quando la detrazione era del 41 per cento, nel Mezzogiorno la norma non ha avuto praticamente applicazione perché l'IVA al 20 per cento creava una situazione nella quale la norma non era in grado di competere con i lavori di ristrutturazione realizzati in nero. Da quando abbiamo portato l'IVA, sulla base di una lunga e complessa trattativa con la Commissione europea, al 10 per cento anche nel

Mezzogiorno, l'utilizzo di queste norme di agevolazione è decollato, ma da poco tempo.

Vogliamo adesso decapitare l'efficacia della norma, in particolare, nel Sud? Veramente per qualche decina di miliardi, di fronte ad una disponibilità che obiettivamente nella finanziaria c'è, vogliamo ridurre queste agevolazioni a sei mesi?

Attenzione perché stiamo decidendo che nel 2002 questa norma non possa trovare una effettiva applicazione e ciò avrà effetti molto negativi sulle decisioni delle famiglie in termini di investimento e sull'andamento dell'occupazione, in particolare, nel Mezzogiorno d'Italia.

Sottolineo che noi non solo non polemizziamo ma abbiano apprezzato, senatore Vegas, la decisione del Governo di applicare le agevolazioni anche alle operazioni di ristrutturazione seguite da alienazione realizzate dalle imprese, perché pensiamo che questo potenzi la norma che la vecchia maggioranza e il vecchio Governo erano riusciti ad approvare nella scorsa legislatura. Non c'è ragione, quindi, di polemizzare tra di noi.

Semplicemente segnaliamo che se si prorogano al 31 dicembre le previsioni relative alle operazioni di ristrutturazione realizzate dalle imprese, realizzate qualcosa che noi condividiamo, a patto però che non vengano discriminate le famiglie, come state facendo, non prevedendo la proroga per un anno anche per le operazioni realizzate dalle famiglie.

È necessario riflettere sul fatto che una famiglia che oggi decida di investire ha la materiale possibilità di accedere alle agevolazioni soltanto attraverso un lavoro che dura qualche mese. Prevedendo, quindi, la decadenza della norma a giugno 2002 stiamo, in pratica, decidendo che una famiglia oggi non possa più preventivare un intervento di ristrutturazione pensando di utilizzare tale agevolazione. Abbiamo assoluto bisogno che questa norma abbia applicazione per tutto il 2002.

L'ordine del giorno del senatore Moro, mi scuseranno i colleghi della Lega – è, per così dire – un pannicello caldo che non risolve alcun problema. Stiamo decidendo su emendamenti che hanno copertura finanziaria; che senso ha ritirare un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a fare una cosa per cui sono necessarie delle risorse di cui la finanziaria e il bilancio non dispongono? È azione del tutto contraddittoria e assolutamente inefficace.

Invito ancora il relatore e il Governo ad un ripensamento su questo punto. Piuttosto, cerchiamo di ridurre l'efficacia di qualche altra norma.

Una decisione in questo senso sarà interpretata da tutte le famiglie italiane come una inutile penalizzazione in un contesto nel quale tutti diciamo di voler sostenere la crescita e l'occupazione anche con misure anticongiunturali di cui questa è uno degli esempi più riusciti del recente passato. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare che, proprio alla luce delle motivazioni addotte dal relatore nell'accogliere l'ordine del giorno presentato dal collega Moro, non è mia intenzione ritirare i nostri emendamenti.

Infatti, poiché do atto al Governo di assoluta coerenza in merito a questa vicenda, credo che se lo stesso si è impegnato a valutare le possibilità di estendere l'efficacia di questa norma, cioè le detrazioni fiscali per tutto il 2002, anche alle famiglie, questa sia la sede per valutare la questione. Tra l'altro, si tratta di una questione che abbiamo già approfondito in modo molto coerente sia in Commissione, sia nel dibattito di questi giorni.

Se questa è la motivazione, e il Governo si è impegnato a valutare tale opportunità, avendo accolto quest'ordine del giorno, penso che la questione vada affrontata ora.

Mi sembra che abbiamo anche superato l'impedimento maggiore, almeno come c'era stato presentato dal Governo, per l'estensione dell'efficacia di questa norma anche alle famiglie.

Il Governo ha sempre affermato che c'era un problema di copertura finanziaria. L'emendamento presentato dal relatore ha una copertura finanziaria adeguata, e credo concordata con il Governo, e questa penso rimanga tale anche se l'applicazione della norma verrà estesa alle famiglie.

Ma perché bisogna fare in modo che tale norma valga per tutto il 2002 anche per le famiglie? Perché essa comincia finalmente ad essere apprezzata anche al Sud. Nel periodo in cui essa è stata in vigore sono pervenute circa un milione di domande di cittadini, che hanno chiesto di poter accedere ai benefici previsti da queste detrazioni fiscali. Tale volume di domande ha naturalmente sviluppato il settore edile e ha prodotto effetti positivi anche dal punto di vista delle entrate per l'erario e, in generale, sulle ristrutturazioni edilizie. Questo milione di domande è però concentrato prevalentemente al Nord e in minima parte al Centro. Al Sud la norma comincia ad essere apprezzata adesso; è per questo motivo che si chiede l'estensione della sua efficacia a tutto il 2002.

Mi auguro che da parte del Governo e del relatore ci sia ancora il tempo per un ripensamento.

VIZZINI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei compiere anch'io una valutazione in merito all'emendamento al nostro esame e al dibattito che si è qui svolto, senza preclusioni ideologiche. Certamente anche noi valutiamo in modo assolutamente positivo la norma sulle ristrutturazioni così com'era stata concepita in passato; quindi non c'è un conflitto di merito, tant'è che il Governo l'ha riproposta nella legge finanziaria, addirittura ampliandola.

Sono convinto anch'io, come il senatore Morando, che non costituisce una giusta osservazione – mi consenta il Governo – l'affermare che se occorreva procedere in questo senso, si poteva mettere a regime questa norma, perché la natura di questa norma messa a regime provocherebbe effetti economici dirompenti in qualunque libera economia.

Questo provvedimento ha senso se viene portato avanti per una durata di tempo limitata per raggiungere effetti economici complessivi che danno un beneficio all'economia e allo sviluppo.

Questa è la logica nella quale si è mosso il Governo ampliando la portata della norma soltanto per sei mesi e con ciò, ne siamo consapevoli, producendo un vantaggio diverso da quello che tutti avremmo voluto.

Il Governo ci dice che deve farsi carico di un ragionamento complessivo che riguarda le compatibilità finanziarie dello strumento all'interno della quale è contenuta tale norma; ne prendiamo atto. Il Governo ha intanto fatto uno sforzo attraverso l'emendamento del relatore per estendere già da ora il vantaggio temporale ad una parte del settore complessivo delle agevolazioni.

Vorrei che questo argomento venisse trattato senza toni demagogici e da comizio; non si tratta di favorire i grandi patrimoni (ogni volta che si fa una norma sulla materia si ascolta sempre il ritornello dei grandi patrimoni).

Si tratta di stimolare le imprese di un certo tipo anziché di un altro; nei palazzi sono compresi anche i condomìni e non deve esserci necessariamente un soggetto proprietario di un intero immobile perché sia possibile applicare la norma in esame. Va da sé che restiamo assolutamente convinti che l'estensione *tout court* al 31 dicembre 2002, prevista dagli emendamenti, era la soluzione più giusta, utile e ragionevole nel merito. Oggi, però, siamo di fronte ad un problema di risorse finanziarie che non consente di dare attuazione al nostro obiettivo.

Vorremmo quindi che il Governo, nella persona del senatore Vegas, assumesse l'impegno di fronte all'Assemblea di continuare a ricercare le risorse necessarie, nel corso dell'*iter* appena iniziato del disegno di legge finanziaria, per modificare, come era previsto dal nostro emendamento, l'articolo in esame, fornendo così una risposta davvero positiva, di stimolo e di sviluppo all'economia italiana. Il Governo farebbe cosa assolutamente buona se assumesse questo impegno non soltanto accogliendo l'ordine del giorno ma rendendo affermazioni chiare all'Assemblea nell'ambito del dibattito che si sta svolgendo.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto per dire che ho molto apprezzato l'intervento del senatore Vizzini. In effetti, per quanto riguarda l'esame del disegno di legge

finanziaria, abbiamo scelto di concentrare le nostre iniziative su un pacchetto limitato di emendamenti, proprio al fine di consentire una discussione nel merito. Il senatore Vizzini ci ha dato una risposta nel merito; non altrettanto hanno fatto altri senatori che sono intervenuti ed il Governo: di fronte alle nostre argomentazioni, si rifugiano ancora dietro la propaganda elettorale affermando che bisognava prevedere una norma a regime. Ha spiegato bene il senatore Vizzini perché era impossibile farlo. Resta comunque il fatto che, finché l'Ulivo ha governato, i cittadini italiani che avessero deciso di procedere ad una ristrutturazione edilizia hanno ricevuto un vantaggio fiscale. Oggi con questa norma, che pure rappresenta un passo avanti sotto un certo profilo, si introduce una grave discriminazione tra cittadini italiani. Infatti, se un cittadino italiano acquista un immobile, un appartamento, da un'impresa che lo ha ristrutturato ha diritto ad un trattamento fiscale agevolato; se invece, nell'ambito delle sue libere scelte, decide di comprare un immobile da ristrutturare da solo o, nell'ambito di un'economia di tipo sociale, associandosi in forma cooperativa non ha diritto a tale trattamento. Questo è il motivo del nostro dissenso.

Mi rivolgo ad un Governo che, presentatosi come fautore di princìpi liberisti, basati sul libero mercato, sta di fatto introducendo una grave distorsione nel mercato immobiliare: perché mai un cittadino, per avere un vantaggio fiscale dallo Stato, deve obbligatoriamente comprare da un'impresa e non può liberamente decidere di intervenire in proprio? Tra l'altro, in questo modo si finisce per svuotare uno dei contenuti importanti della norma, che non è solo quello di rilanciare l'economia, di facilitare l'acquisizione della proprietà immobiliare da parte dei cittadini, ma anche di far emergere dal nero una serie di attività minori nel comparto dell'edilizia. Infatti, si escludono completamente dall'utilizzo della norma le imprese di minori dimensioni, che difficilmente potranno concorrere alle ristrutturazioni previste dai grandi appalti e si crea quindi una discriminazione nel settore dell'edilizia. Mi meraviglio che il relatore, di cui conosco la sensibilità su questi temi, non colga la grave distorsione che introduce con la sua proposta.

Mi meraviglio che la Lega Nord limiti la sua partecipazione a questa maggioranza all'elemosinare – come è avvenuto ieri – qualche raccomandazione vergognosa o qualche ordine del giorno condivisibile ma il cui effetto sarà assolutamente nullo. Quindi, voteremo a favore degli emendamenti che prevedono la proroga e richiamiamo il Governo alla riflessione a cui l'ha invitato il senatore Vizzini, augurandoci che nel corso dell'esame della finanziaria sia possibile un'ulteriore valutazione in proposito.

Sottolineo infine che, poiché per una parte comunque è prevista la proroga fino al 31 dicembre e vi sarà una parte di anticipazione delle decisioni di investimento, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe limitato e si consentirebbe di evitare questa grave distorsione nel mercato immobiliare e nel comparto dell'edilizia. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare una precisazione su quanto affermato dal senatore Giaretta: non esiste alcuna discriminazione. Ho spiegato prima che i meccanismi sono diversi: il cittadino che ristruttura ha a disposizione i primi sei mesi, chi acquista i secondi sei mesi. *(Commenti del senatore Giaretta)*. Nella sostanza, il vantaggio è esattamente uguale per tutti i cittadini, spalmato in modo diverso nel tempo.

Questo è un falso problema; il problema vero è quello di estendere la durata di applicazione della norma. Ho già detto che il Governo accoglie l'ordine del giorno, ma voglio essere più esplicito e precisare meglio: non si tratta del solito accoglimento di rito che riguarda tutti gli ordini del giorno, ma è un'esigenza sentita. D'altronde, se non fosse così, il Governo non avrebbe inserito questa norma nel testo di una finanziaria tutto sommato restrittiva. Il Governo crede nello sviluppo dell'economia ed ha iniziato la sua azione con i provvedimenti dei cento giorni, che vanno in tale direzione. Questa è un'implementazione alla quale il Governo punta, anche perché il settore edilizio è uno dei settori in cui gli effetti di sviluppo sommati agli effetti di emersione possono portare a benefici traguardi.

È chiaro che il meccanismo di copertura delle nostre leggi, impedendo di valutare gli effetti indotti, per certi aspetti lega le mani. Il Governo però si impegna, come è previsto nell'ordine del giorno, a valutare seriamente e realmente la possibilità di arrivare all'estensione anche per i privati delle disposizioni contenute nel comma 1 per tutto l'anno, cercando in sede di legge finanziaria, se possibile durante l'esame in quest'Aula o altrimenti nell'altro ramo del Parlamento, l'idonea copertura e – se non sarà possibile – reperendo, attraverso uno strumento di urgenza da presentare al Parlamento prima che siano trascorsi i sei mesi di cui al comma 1, il finanziamento al fine di estendere a tutto l'anno l'applicazione della norma.

Credo che il Senato dovrebbe dar atto al Governo se non altro delle buone intenzioni e della volontà positiva di arrivare ad una soluzione e anche del fatto che le difficoltà finanziarie in cui ci troviamo impediscono di affrontare immediatamente la questione. Il Governo si assume con serietà un impegno in tal senso, per far sì che il settore edilizio possa essere uno dei settori trainanti del Paese e per dare soddisfazione ai cittadini che vogliono migliorare il loro modo di vivere. A mio avviso, il Senato dovrebbe apprezzare questa chiarezza e il fatto che non promettiamo ciò che non si può fare allo stato attuale. Qui non facciamo promesse, ma cerchiamo di mantenere gli impegni presi e io sono convinto che in un arco di tempo ragionevole sarà possibile ottenere questo risultato. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP)*.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che in realtà eravamo in sede di votazione dell'emendamento 7.6. Tutte le dichiarazioni che sono state svolte sono anticipazioni sull'emendamento 7.500.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole: «*con le altre*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.6 ed i successivi emendamenti, fino al 7.12. *(Proteste dal Gruppo DS-U)*. L'emendamento 7.2 è stato ritirato.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, come fa ad essere precluso l'emendamento 7.4 (testo corretto) se non abbiamo ancora votato!

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo messo ai voti la prima parte dell'emendamento 7.6 fino alle parole: «*con le altre*» e non è stata approvata, ed è questo che preclude i successivi emendamenti.

SALVI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, non condivido l'interpretazione che è stata data. L'emendamento respinto contiene una specifica e precisa copertura ed è quindi da ritenere che sia stato bocciato per tale copertura; non riesco quindi a comprendere come ciò possa determinare la preclusione di un emendamento di tutt'altro genere. Conosco benissimo la materia di cui si sta parlando e le tecniche che si usano a questo riguardo; tuttavia, a prescindere dalla considerazione che non è in atto alcuna forma di ostruzionismo, ritengo che tali tecniche vadano adottate con razionalità ed attenzione. Infatti, se bastasse estrapolare tre parole comuni a diversi emendamenti per respingerli tutti una volta votato il primo, si inciderebbe sulla libertà del Parlamento di modificare i testi legislativi. Mi permetto di sottoporle tali considerazioni con riferimento sia a questa vicenda che al seguito dei nostri lavori.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Salvi. Tuttavia, vorrei far presente che mi sono attenuto ad una prassi costante: abbiamo votato la parte dispositiva dell'emendamento 7.6 e dal momento che essa è stata respinta ne consegue che gli altri emendamenti in questione risultano preclusi *(Commenti del senatore Morando)*. Così è sempre stato ed è ragionevole che sia. In ogni caso, se si debbono votare anche gli emendamenti successivi, sono disposto ad ammettere a votazione l'emendamento in questione. Resta comunque il punto di principio per cui respingere la parte dispositiva di un emendamento fa precludere i successivi; si tratta di una prassi che definirei quasi archeologica tanto è antica.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 7.4 (testo corretto), identico all'emendamento 7.5.

PASQUINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI *(DS-U)*. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del Governo circa un ripensamento per quanto riguarda la copertura. Tuttavia, voteremo contro l'articolo 7; voteremmo a favore solo in quanto il Governo presentasse delle proposte che tendano ad estendere all'intero arco dell'anno la norma in esame.

Vorrei sottolineare alcune questioni di fondo. In primo luogo, si è fatta confusione tra le ristrutturazioni edilizie, per le quali esiste già la riduzione strutturale dell'IVA al 10 per cento ed è quindi prevista anche l'estensione del 36 per cento (una norma che giudichiamo positivamente, come affermato precedentemente dal collega Morando), e le manutenzioni straordinarie per i singoli appartamenti, nonché le manutenzioni ordinarie per i condomìni, che rientrano nel comma 1, per cui invece è prevista l'esclusione. Ripeto, questa esclusione non fa che sottolineare l'antipopolarità di una norma che colpisce le famiglie oltre che i condomìni.

Questo atteggiamento è contraddittorio rispetto a tutto ciò che il Governo ha dichiarato e ha fatto con la Tremonti-*bis* a proposito del sommerso. Sappiamo che questo provvedimento fa emergere imprese e lavoro in nero e che ha un'influenza importante sull'occupazione e sullo sviluppo economico. Non siamo favorevoli all'impostazione che è stata assunta, perché su un provvedimento del genere il Governo deve trovare la copertura finanziaria. Fra l'altro, l'attuale maggioranza, quando è stata opposizione, ha ripetuto per cinque anni che la riduzione del carico fiscale era funzionale allo sviluppo dell'economia; ora afferma il contrario.

Preannuncio sin d'ora che voteremo contro l'articolo 7 perché una proroga di sei mesi con la prospettiva di ulteriori sei mesi non consente alle imprese, ai condomìni e ai proprietari di singoli alloggi di programmare, di fare preventivi prima di dare inizio ai lavori. L'incertezza nella quale il Governo si barcamena impedisce di trasmettere segnali precisi.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, la prima parte dell'emendamento 7.4 (testo corretto), presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, fino alle parole: «dicembre 2002».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 7.4 (testo corretto) nonché l'emendamento 7.5.

Gli emendamenti 7.7, 7.8, 7.10, 7.12 e 7.14 sono stati ritirati dai presentatori.

Chiedo ai firmatari dell'emendamento 7.16 se accedono alla richiesta di ritiro che è stata avanzata.

CHIUSOLI *(DS-U).* No, signor Presidente; manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.16, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 7.500, presentato dal relatore, chiedo ai presentatori dell'emendamento 7.18, che verrebbe a configurarsi come subemendamento al medesimo, se intendono mantenerlo.

CHIUSOLI *(DS-U).* Lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento 7.500/1 (già 7.18).

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, alla luce delle considerazioni fatte dal Governo rimodulerei il mio precedente parere. Sull'emendamento 7.20 (testo corretto) esprimo parere contrario, mentre sull'emendamento 7.500/1, limitatamente alla prima parte, cioè all'inserimento dell'indicazione relativa alle cooperative edilizie, esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, mi ero già espresso favorevolmente sull'emendamento 7.18. Tale parere favorevole rimane anche se l'emendamento è diventato un subemendamento.

Vorrei rilevare che a mio sommesso avviso non è necessario definire una clausola di copertura perché nel comma 2 già si parla di imprese in generale. Siccome però questo emendamento aveva incontrato difficoltà in sede di Commissione ai fini della copertura, direi che la parte relativa appunto alla copertura può rimanere, limitata però ad un milione di euro all'anno, rientrando sostanzialmente nell'ambito di quella prevista per il comma 2. Inviterei pertanto i presentatori a riformulare l'emendamento 7.18 indicando nella copertura la cifra di un milione di euro all'anno. Se tale proposta di modifica viene accolta, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'emendamento a pronunziarsi sulla proposta di modifica avanzata dal Governo.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Siamo d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.500/1, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.500.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, restano naturalmente valide tutte le considerazioni che ho già svolto esprimendo il giudizio su questo articolo, anche dopo la proposta di modifica del relatore. Tuttavia, vorrei rivolgermi al relatore perché valuti almeno la possibilità di inserire una modifica, visto che si introduce un'innovazione nella normativa relativa alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie includendo positivamente

le ristrutturazioni realizzate da imprese, che immagino siano quelle effettuate su interi complessi di abitazioni, su condomìni, nel corso del 2002.

La mia opinione è che, se la sostanza dell'emendamento è questa, non ha senso dire che l'alienazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2002. Bisognerebbe dire che sono i lavori di ristrutturazione che devono avvenire entro quella data per poter dar luogo all'agevolazione, altrimenti ipotizziamo lavori di ristrutturazione molto significativi ed intensi in interi complessi di appartamenti ed abitazioni realizzati da imprese (quindi si tratta di lavori pesanti), che dovrebbero partire oggi, sulla base della nuova normativa, e addirittura entro un anno concludersi con l'alienazione alla famiglia, al cittadino, che così godrebbe delle agevolazioni. Io ritengo che con questa data, ipotizzando che l'alienazione si completi entro il 31 dicembre 2002, vanifichiamo nuovamente la portata della norma.

Pertanto, resta il mio parere assolutamente contrario su quello che state facendo a proposito delle ristrutturazioni delle abitazioni delle singole famiglie, ma almeno, se volete realizzare questo intervento (che considero positivo), vi invito a non stabilire la limitazione dell'alienazione entro il 31 dicembre 2002, perché ciò vanifica la norma. E' inutile che cerchiate coperture per una disposizione che non troverà applicazione. Invito caldamente il relatore a considerare questa ipotesi, modificando tale data e prevedendo, in luogo dell'alienazione, che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2002.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.500.

MORANDO *(DS-U)*. Presidente, non stiamo facendo ostruzionismo, ma chiedo almeno una risposta, un tentativo di dialogo. Altrimenti hanno ragione quelli che dicono che dobbiamo venire qui a imbucare questa maledetta tessera e a chiedere la verifica del numero legale. Se si prova a ragionare e ad interloquire, non si ottiene nulla. Allora avranno ragione quelli che pensano che l'opposizione fa solo ostruzionismo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Senatore Morando, do volentieri la parola al relatore o al rappresentante del Governo, se me la chiedono.

Ha chiesto di intervenire il relatore. Ne ha facoltà.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il collega Morando per questa puntualizzazione, ma ribadisco che il testo così formulato mi sembra abbastanza chiaro, anche perché costringe le imprese a fare i lavori e a consegnare le abitazioni agli inquilini. Poi, se nel corso dell'anno si verificherà ciò che lei ha paventato, credo che il Governo e la maggioranza non avranno alcuna remora ad aggiustare il testo in corso d'opera, in modo da adeguarlo alla nuova situazione. Tuttavia, credo che l'attuale formulazione dia maggiore garanzie rispetto agli obiettivi che ci poniamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi rendo conto delle ragioni del senatore Morando. Ciò che ha detto prima il senatore Giaretta impone in qualche modo di precisare l'estensione temporale della norma, ma non è questo il punto. Se non fissassimo una data all'alienazione del bene, faremmo eseguire dei lavori e poi non si saprebbe mai quando il bene viene venduto; potrebbe anche essere venduto tra dieci anni. *(Commenti del senatore Morando)*. Il Governo si è già impegnato a valutare uno spostamento temporale; a quel punto potremo valutare anche questo aspetto.

Comunque, resta il fatto che, siccome la norma si applica come beneficio fiscale alle persone fisiche acquirenti, non riusciremmo mai a vedere qual è l'esercizio in cui queste persone fisiche hanno diritto al beneficio, e quindi rischierebbe di essere inapplicabile. Pertanto, consiglio di approvare il testo nell'attuale formulazione; poi, se potrà esservi uno slittamento ulteriore lo si prevederà, ma se spostiamo *sine die* l'applicazione della norma riferita agli acquirenti credo che alla fine la si renderebbe inapplicabile e quindi si avrebbero delle ripercussioni negative.

PRESIDENTE. Senatore Morando, a questo punto credo che possa ritenersi soddisfatto, anche se non nel merito.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Non sto facendo ostruzionismo, Presidente, sto solo cercando di risolvere un problema. Vorrei sapere se è possibile che venga accolto un mio subemendamento, con il quale propongo di sostituire, alla sesta riga del testo dell'emendamento del relatore, dopo le parole: «successiva alienazione dell'immobile», le parole: «entro il 31 dicembre 2002» con le altre: «entro il 30 giugno 2003».

Chiedo pertanto di mettere in votazione questo subemendamento prima di votare l'emendamento del relatore, sulla base degli argomenti che ho cercato di sviluppare prima e su cui non voglio tornare per non farle perdere tempo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 7.500/2, presentato dal senatore Morando.

TAROLLI, *relatore*. Accedo alla proposta del senatore Morando. *(Applausi del senatore Ferrara)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la proposta può essere accettata perché determina un limite

temporale ragionevole, però va completata dicendo che i lavori devono concludersi entro il 31 dicembre 2002 e l'alienazione entro il 30 giugno 2003. In questi termini, la proposta non determina variazioni sui saldi ed è accettabile. *(Applausi dai Gruppi FI e DS-U).*

PRESIDENTE. Ragionando si conviene. Signor Sottosegretario, pensa sia opportuno rileggere l'emendamento 7.500, con questa correzione ulteriore da lei proposta?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, in questa parte l'emendamento con le due correzioni recita: «(...) eseguiti, entro il 31 dicembre 2002, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedono alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. (...)».

MORANDO *(DS-U)*. Concordo con tale formulazione.

BONATESTA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA *(AN)*. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la firma dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 7.500/2 (testo 2), presentato dal senatore Morando.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

Dunque si può procedere alla votazione, che mi pare di capire sarà pressoché unanime a questo punto.

Metto ai voti l'emendamento 7500/2 (testo 2), presentato dal senatore Morando.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.500, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 7.17 e 7.20 (testo corretto) sono preclusi.

Senatore Ripamonti mantiene l'emendamento 7.21?

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.21.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei richiamare, tra l'altro di nuovo, l'attenzione del Governo su quest'emendamento, che potrebbe essere accoglibile anche dopo l'approvazione dell'emendamento del relatore. Si tratta di una proposta modificativa che chiede, anche per le unità immobiliari non singole ma che costituiscono interi palazzi, la possibilità di aumentare le detrazioni fiscali dal 36 al 41 per cento per interventi nei centri storici tutelati dall'UNESCO.

Vorrei sottolineare l'importanza di quest'emendamento, richiamando magari l'attenzione del sottosegretario Vegas perché esso non è incompatibile, tra l'altro, con la riformulazione presentata dal relatore e votata poco fa, ma potrebbe essere un'estensione di quello stesso emendamento del relatore; la nostra proposta modificativa (lo dico anche a lei, signor Presidente) avrebbe sicuramente una grande importanza, vista anche la situazione e la necessità di intervenire nei nostri centri storici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.21, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.22 è inammissibile, mentre l'emendamento 7.23 è stato trasformato nell'ordine del giorno G7.600 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24, sul quale il Governo aveva formulato un invito al ritiro.

MORO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LNP)*. Signor Presidente, mi era sembrato di capire che sull'emendamento 7.24 il relatore si rimettesse all'Assemblea, mentre vi era un invito a ritirare l'emendamento 7.25.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Moro, le cose stanno proprio così.

MORO *(LNP)*. Poiché l'emendamento 7.25, presentato dal Gruppo LNP, è simile all'emendamento 7.24, accetto l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 7.25 e aggiungo la firma all'emendamento 7.24, dichiarando il voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 7.24, a cui ha aggiunto or ora la firma il senatore Moro.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere non cambia rispetto a quello espresso precedentemente, perché si tratterebbe di estendere tale agevolazione a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria; quindi, si tratterebbe di un'estensione vastissima rispetto a quanto previsto con la detrazione del 36 per cento; il costo sarebbe talmente elevato da non essere calcolabile.

Altra cosa è variare la tassazione in generale; qui però ci si allontana troppo rispetto alle linee tracciate nel mantenimento della detrazione del 36 per cento limitata ai lavori di manutenzione straordinaria degli immobili.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, insiste nel chiedere la votazione dell'emendamento 7.24?

MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 7.24.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 7.24, presentato dal senatore Manfredi, al quale ha aggiunto la firma il senatore Moro, ritirato dallo stesso presentatore iniziale e fatto proprio dal senatore Ripamonti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.25 è stato ritirato.

Vi è un invito a ritirare l'emendamento 7.29. Senatore Manfredi, insiste sulla votazione di tale emendamento?

MANFREDI *(FI)*. No, signor Presidente, lo ritiro.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei far mio l'emendamento 7.29 e chiedere che su tale emendamento si proceda con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Ripamonti, ed invito il senatore segretario a verificare se la sua richiesta di votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.29, presentato dal senatore Manfredi, ritirato dallo stesso e fatto proprio dal senatore Ripamonti.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.30 sul quale vi è un invito al ritiro. Senatore Ripamonti, insiste nel richiedere la votazione di tale emendamento?

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Sì, signor Presidente, chiedo che tale emendamento venga votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.30, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 7.31 c'è un invito al ritiro.

MORO *(LNP)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 7.32 c'è un invito al ritiro.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.32, presentato dal senatore Ripamonti e da altri Senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.36, 7.37 e 7.39 si intendono ritirati.
Anche sull'emendamento 7.41 c'è un invito al ritiro.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.41.

Verifica del numero legale

VERALDI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno n. 699

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.41, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.44, 7.48 e 7.49 si intendono ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.50.

LAURO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, forse ho fatto male prima a non illustrare l'emendamento, perché in questo caso non si tratta di ristrutturazioni edilizie bensì di ristrutturazioni in campo marittimo. Ho tenuto più

volte a precisare che il *gap* attuale tra armamento nazionale e armamento estero è dovuto essenzialmente a differenziali fiscali e contributivi.

Durante il corso della discussione sulla finanziaria anche il ministro Lunardi ha parlato di *tonnage tax* nell'ambito del collegato alla finanziaria, ma il relatore ha annunziato la presentazione di taluni emendamenti in tal senso. Sono disponibile ad un ritiro tecnico di tale emendamento, in quanto cioè esso verrà fatto rientrare nell'ambito delle proposte modificative del relatore; in caso contrario, intendo mantenerlo.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, se lei mi dà una risposta ipotetica non riesco a capire se il suo emendamento è ritirato o no. O il relatore o il rappresentante del Governo le danno qualche chiarimento, oppure lei deve dirmi se intende ritirare o no il suo emendamento; obiettivamente la logica in questo caso è duale.

TAROLLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, al collega Lauro riconfermo quanto avevamo confermato in sede di Commissione, e cioè che in Aula il relatore cercherà di realizzare un sintesi rispetto ad alcune richieste, tra le quali vi è anche la sua.

Rinnovo pertanto l'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende aggiungere altro, chiedo al senatore Lauro se vuole ritirare questo emendamento.

LAURO *(FI)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.51.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale pregando i senatori segretari di controllare le luci.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.51, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, fino alle parole «2001 e 2002».

Non è approvata.

Restano pertanto precluse la seconda parte dell'emendamento 7.51 e i successivi emendamenti fino al 7.55.

FASOLINO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO *(FI)*. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 7.51 vorrei invitare il Governo e il relatore a considerare l'utilità dell'estensione del provvedimento anche al periodo d'imposta 2002.

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, l'emendamento 7.55 è precluso dalla mancata approvazione della prima parte dell'emendamento 7.51.

Chiedo al presentatore dell'emendamento 7.56 se accetta di ritirarlo.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 7.56 con il quale avevamo richiamato l'attenzione del Governo sul problema delle aliquote ridotte IVA, anche sulla base della VI direttiva dell'Unione europea. Vi è una sollecitazione alla riduzione dell'aliquota nel settore della ristorazione rapida, nel quadro dei servizi a forte intensità di mano d'opera. Questo si collega anche alla profondissima crisi del settore degli aeroporti che rischia di avere fortissime ripercussioni sulle imprese che devono garantire i servizi di pubblica e generale utilità.

Con questi impegni e la necessità di reinserire il provvedimento nell'ambito del pacchetto turismo abbiamo trasformato l'emendamento 7.56 in un ordine del giorno, confidando nel suo accoglimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

TAROLLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Trattandosi di un emendamento che riguarda il regime IVA, faccio presente che non è a causa della indisponibilità del Governo la posizione assunta ma da decisioni dell'Unione europea. Il Governo non può che, condividendone lo spirito, accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.601 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

TAROLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.7, 7.0.9, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.19, 7.0.21, 7.0.22 e 7.0.27.

Invito a ritirare gli emendamenti 7.0.10, 7.0.14, 7.0.17, 7.0.20 e 7.0.23, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo si esprime nello stesso senso del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto congiunta sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2, in quanto le due norme hanno le medesime finalità: eliminare o modificare norme di dubbia costituzionalità, evitare la disparità di trattamento e consentire una maggiore equità.

L'emendamento 7.0.1 si riferisce al mondo agricolo, dove – com'è noto – è utilizzato il sistema del cosiddetto accertamento induttivo, secondo il quale il pagamento dei contributi viene effettuato in base ad alcune stime e ad alcuni parametri. Aggiungo che quello dell'agricoltura è l'unico settore in cui è vigente questo sistema. Peraltro, la Corte costituzionale ha censurato la dubbia costituzionalità di questo sistema, che però è ancora vigente. La nostra proposta emendativa è finalizzata a rimuovere tale disparità di trattamento.

L'emendamento 7.0.2, invece, riguarda gli addetti alle vendite a domicilio e tende in pratica a modificare la norma vigente, in quanto quest'ultima non prevede che vi sia la progressività dell'imposta e anche la possibilità – così come è previsto invece per tutte le altre categorie – di detrarre le spese per la produzione del reddito.

Prego vivamente il relatore e il rappresentante del Governo di osservare la qualità di queste due norme che peraltro hanno un costo bassissimo; infatti, la copertura finanziaria per entrambe le disposizioni che intendiamo introdurre è di circa 20 miliardi di lire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.3, presentato dal senatore Novi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.5, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.7, presentato dal senatore Mugnai e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.0.9.

Verifica del numero legale

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.9, presentato dai senatori Marini e Crema, fino alle parole «del bene».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.9 e gli emendamenti 7.0.10 e 7.0.11.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.12, presentato dai senatori Marini e Crema, fino alle parole «1° ottobre 2001».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.12 e i successivi emendamenti 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.16, presentato dal senatore Bonavita, fino alle parole «è soppressa».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.16 e l'emendamento 7.0.17.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.19, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole «19 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.19 e gli emendamenti 7.0.20, 7.0.21 e 7.0.22.

Chiedo al senatore Ferrara se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 7.0.23 avanzato dal relatore.

FERRARA *(FI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.27, presentato dal senatore Bastianoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che mi accingo ad illustrare è il primo che riguarda la finanza locale e regionale. Con esso si chiede la soppressione dell'articolo 8 del disegno di legge finanziaria relativo alla soppressione dell'imposta comu-

nale sulle insegne di esercizio giacché la nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione – che sta entrando in vigore dopo il *referendum* del 7 ottobre scorso – a nostro parere non consente più di intervenire con leggi prescrittive dello Stato su materie di competenza delle autonomie locali.

Intendo però cogliere l'occasione dell'illustrazione di questo emendamento per presentare complessivamente le linee fondamentali delle proposte di modifica alla finanziaria, in materia di finanza locale e regionale, presentate dai Gruppi dell'Ulivo e del centro-sinistra, recependo le indicazioni avanzate dalle associazioni e dalle autonomie e in stretto raccordo con i senatori appartenenti ai Gruppi della maggioranza. Lo faccio per consentire a quest'Aula una valutazione d'insieme su questa materia, anticipando che i senatori del centro-sinistra non illustreranno tutti gli emendamenti, ma si limiteranno a quelli principali, per favorire un reale confronto e un coinvolgimento di tutta l'Assemblea, al di là della maggioranza e dell'opposizione, al fine di migliorare il provvedimento nell'interesse dei comuni e delle autonomie locali.

La finanziaria presentata dal Governo ha suscitato legittimo sconcerto e preoccupazione nel mondo delle autonomie locali. Credo che anche i senatori della maggioranza potranno confermare questo giudizio, perché vi sono sindaci in tutta Italia e noi siamo eletti sulla base di collegi uninominali e quindi sappiamo come la pensano i sindaci e gli amministratori locali su questa finanziaria.

È stata infatti notata la profonda contraddizione tra norme di stampo indubbiamente centralistico e la proclamazione da parte della maggioranza di voler andare oltre la riforma federalista approvata con il *referendum* del 7 ottobre scorso.

Si è detto giustamente che con quella proposta si interrompeva un percorso avviato verso l'autonomia finanziaria locale e si riducevano consistentemente le risorse a disposizione dei comuni, delle province e delle comunità montane. Se non fosse profondamente modificata nel dibattito parlamentare, una manovra del genere, che non è giustificata da elementi di fabbisogno di bilancio, avrà come effetto l'aumento della pressione fiscale a livello locale ovvero la drastica riduzione della qualità e quantità dei servizi ai cittadini; un risultato comunque molto negativo per un Paese che ha bisogno di sostenere la ripresa anche con investimenti e servizi forniti a livello locale.

Il Governo, in Commissione bilancio, ha accolto alcuni emendamenti, ma il risultato complessivo è ancora molto deludente. Con colleghi appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari abbiamo invitato il Governo ad effettuare ulteriori passi nella direzione sollecitata dai comuni e dall'Associazione delle autonomie. È stata manifestata disponibilità e credo sia questo il momento per verificarla alla prova dei fatti.

I nostri emendamenti riguardano tre temi fondamentali. In primo luogo la compartecipazione IRPEF, che il Governo all'articolo 16 ha accolto venga elevata fin dal 2002 al 4,5 per cento, è discriminatoria tra diverse categorie di comuni perché rimane in vigore il comma successivo in

base al quale i comuni sono discriminati a seconda che i trasferimenti comprendano o no la quota di compartecipazione. Poiché, come i colleghi sanno, la compartecipazione rappresenta il principio fondamentale della responsabilità dei comuni e dinamizza le risorse che altrimenti, con i trasferimenti, sono vincolate ad un dato meramente numerico, chiediamo che sia rimossa questa discriminazione secondo le proposte dell'ANCI. Si consenta a tutti i comuni la compartecipazione, con meccanismi compensativi previsti dai nostri emendamenti.

Il secondo tema riguarda il problema delle risorse. Non sono stati accolti i numerosi emendamenti proposti all'articolo 15 per evitare il taglio di trasferimenti erariali di 200 miliardi nel 2002, di 400 miliardi nel 2003 e di 600 miliardi nel 2004. Da alcuni anni non si tagliavano più i trasferimenti ai comuni.

All'articolo 17 sottolineiamo la mancata riproposizione del fondo di investimenti riservato per l'80 per cento ai comuni fino a 5000 abitanti per un ammontare complessivo di 380 miliardi per il 2002; la mancata riproposizione del fondo di investimenti per i comuni con meno di 3000 abitanti, con una riduzione di 167 miliardi per il 2002; la mancata previsione della possibilità di riutilizzare le economie del fondo investimenti che a partire dal 2003 valgono 500 miliardi.

All'articolo 18 vengono meno 56 miliardi nel 2002 per l'unione o la fusione di comuni, 70 miliardi per ripristinare il «taglio Dini» e il ristoro dell'IVA per i servizi esternalizzati – un problema importante aperto da tempo – per un importo pari a 200 miliardi nel 2002 e a 400 miliardi nel 2003. A ciò va aggiunto il mancato rifinanziamento del fondo e della legge nazionale per la montagna.

Il terzo ed ultimo tema riguarda i vincoli sulla spesa finale degli enti locali – gli acquisti di beni e servizi, le assunzioni, l'accesso al mercato dei capitali – sintetizzati dal tetto del 4,5 per cento di aumento, previsto dall'articolo 15, rispetto alle spese correnti (al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari) effettuate nell'anno 2000, che i comuni non possono superare nel 2002. Un vincolo del genere vanifica anche il superamento del blocco delle assunzioni che pure il Governo ha accettato all'articolo 12; interviene sull'autonomia di spesa dei comuni ed è chiaramente incostituzionale.

Il nuovo articolo 119 della Costituzione prevede al primo comma l'autonomia di entrata e di spesa per i comuni. Mi appello a lei, signor Presidente, che è garante del rispetto costituzionale delle norme legislative. È chiaro che, se come ha detto il sottosegretario Vegas, l'ultimo comma dell'articolo 119, secondo cui non ci si può indebitare per spese che non siano di investimento, è immediatamente prescrittivo, ciò vale anche per il primo comma. Approvare una legge che poi sarà impugnata con successo davanti alla Corte costituzionale sarebbe uno sforzo inutile anche per la maggioranza oltre che uno smacco politico; non vi è ragione di aprire un inutile conflitto con i comuni.

Io credo che si possa invece lavorare sul tema del ripristino del parametro relativo al disavanzo in termini di cassa tra entrate e spese dei co-

muni e delle province come elemento di controllo e di monitoraggio del rispetto del Patto di stabilità. Voglio dirlo chiaramente: qui non è questione di maggioranza o di opposizione, perché da sempre al riguardo convivono all'interno del Governo e nei Ministeri centrali due linee: una è quella affermatasi in questi anni e che il centro-sinistra ha saputo portare avanti, tendente a coinvolgere, a corresponsabilizzare i comuni, gli enti locali, per quanto attiene il controllo del disavanzo in termini di cassa; l'altra, quella di chi pensa che occorre mettere la mordacchia ai comuni e alle province introducendo un vincolo sulle spese correnti. Anche l'anno scorso il Governo Amato – voglio dirlo al sottosegretario Vegas – presentò alla Camera una legge che prevedeva il vincolo sulle spese correnti, ma quel Governo ebbe la forza di cambiare il vincolo, per cui la finanziaria approvata alla fine reintroduceva il meccanismo della corresponsabilizzazione sul disavanzo in termini di cassa. Ebbene, quello che io propongo è che questo Governo abbia lo stesso coraggio che lo scorso anno ebbe il Governo Amato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È cambiata la Costituzione.

VITALI *(DS-U)*. Il fatto che sia cambiata la Costituzione non costituisce un elemento ostativo per avere una finanziaria federalista e non centralista come quella che ci è stata presentata. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e del senatore Michelini).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 8.9, 8.500 e 8.502.

Nella relazione di accompagnamento alla finanziaria, nella parte riguardante specificamente l'articolo 8, il Governo afferma che le insegne luminose svolgono un'efficace funzione di lotta alla criminalità e in generale garantiscono maggiore sicurezza nelle città. La norma, prevedendo la soppressione delle imposte sulle insegne luminose, favorisce l'installazione di nuove insegne e quindi può creare le condizioni per garantire maggiore sicurezza nelle città perché i commercianti ed in generale chi accede a queste agevolazioni avrebbe la possibilità di tenere accese le insegne luminose anche durante la notte, consentendo quindi di illuminare maggiormente i nostri quartieri.

Con l'emendamento 8.9 noi proponiamo – dal momento che questa è la filosofia che sta alla base della norma oggetto della nostra discussione – che se veramente si vogliono tenere accese le insegne tutta la notte per garantire maggiore sicurezza per i nostri quartieri si faccia in modo che esse svolgano sul piano ecologico una funzione molto virtuosa, utilizzando lampade a basso consumo energetico e ad alta efficienza.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti 8.500 e 8.502, essi attengono ad un emendamento presentato in Commissione dal Governo e poi approvato. Noi riteniamo questa nuova formulazione prevista dal Governo relativamente ai cartelloni pubblicitari abusivi estremamente grave. In-

tanto, si lede l'autonomia degli enti locali: questa è materia che riguarda gli enti locali, cioè i regolamenti, le iniziative relative alla cartellonistica sono questioni che attengono agli enti locali.

Non si capisce perché una cosa del genere debba rientrare all'interno della finanziaria. Infatti, ci sono comuni che si stanno muovendo al riguardo: il comune di Roma, in particolare, ha adottato un piano di intervento contro i cartelloni abusivi.

Non possiamo accettare, Presidente, quanto si afferma al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 8, cioè che i comuni «disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità». Questa è una sanatoria. Allora, tralasciando per un momento il problema principale che è materia che riguarda i comuni, se veramente è intenzione del Governo di procedere ad una sanatoria, non si capisce perché questa debba rientrare come norma permanente all'interno dei piani generali del comune, dentro il regolamento comunale.

Se volete fare una sanatoria, stabiliamo un termine entro il quale dovrebbe essere compiuta e fissiamo norme molto precise che prevedano che i comuni applichino un loro regolamento sulla base delle disposizioni comunali previste per ogni comune. Soprattutto, nei piani deve essere previsto che, quando si accerta l'abuso, questo deve essere risanato, abbattendo i cartelloni abusivi identificati, e che il comune ha la possibilità di intervenire in proprio quando non si riesce ad identificare l'autore dell'abuso, abbattendo le opere abusive a proprie spese.

Ritengo che si tratti di una questione di estrema importanza. Sarebbe pertanto opportuno che venisse approvato l'emendamento soppressivo 8.500. Tuttavia, ripeto, se il Governo è intenzionato a prevedere una norma di questo tipo, si chiarisca almeno che essa non deve essere prevista a regime, si preveda un termine, si stabilisca che la cartellonistica abusiva deve essere abbattuta, rimossa e si formulino iniziative a salvaguardia del decoro e per l'arredo urbano delle nostre città.

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, desidero illustrare i tre emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 8.

Con l'emendamento 8.10, abbiamo cercato di dare una soluzione al problema di quei comuni che insistono nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, disponendo – come competenza primaria – della materia della finanza locale, provvedono a finanziare i comuni, cosicché questi ultimi non possono disporre di una specifica relazione con lo Stato.

Il provvedimento, quindi, deve necessariamente essere modificato ed ha peraltro trovato una prima specifica soluzione in sede di Commissione, poiché è stato approvato un emendamento proposto dal Gruppo per le Autonomie, che adesso costituisce il comma 3 dell'articolo 8, con cui riteniamo che il problema sia stato risolto. Debbo peraltro sottolineare che la soluzione non può che essere considerata transitoria, perché credo che il Governo – ma anche la maggioranza e quindi l'Assemblea – debba neces-

sariamente considerare il nuovo articolo 119 della Costituzione, così come è stato sottolineato prima dal senatore Vitali.

Credo pertanto che debbano essere individuati i parametri per un nuovo sistema di finanziamento degli enti locali rispetto a quello che è praticato oggi con la distribuzione di un fondo a carico del bilancio dello Stato, dopo le esperienze degli anni precedenti, in cui i comuni coprivano i loro disavanzi con il ricorso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, si tratta di proposte aggiuntive.

In particolare, l'emendamento 8.0.950, propone l'introduzione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale fra gli enti che, relativamente alla detrazione dell'IVA, possano disporre della procedura semplificata. Preciso subito che, nel caso in cui il Governo e il relatore ritenessero di accogliere quest'emendamento, si dovrà sostituire la parola: «unità» con: «azienda», anche in dipendenza delle modifiche che in tal senso sono state introdotte con il decreto legislativo n. 502 in materia di organizzazione del sistema sanitario.

Da ultimo, con l'emendamento 8.0.86 si propone di introdurre una specifica agevolazione tributaria a favore della proprietà coltivatrice nel momento del relativo accorpamento.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Do per illustrato l'emendamento 8.11, signor Presidente.

CHIUSOLI *(DS-U)*. Signor Presidente, nella linea di presentazione di alcuni concreti emendamenti significativi, l'emendamento 8.14 tenta di promuovere e sostenere il processo della travagliata modernizzazione delle aziende del settore commerciale.

I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* riguardano il mercato delle carte di credito e di debito italiano, che, pur essendo in significativo sviluppo, è ancora largamente sottodimensionato rispetto a quello degli altri Paesi europei. Ciò dipende, com'è noto, dalla bassa propensione dei consumatori ad utilizzare strumenti di pagamento diversi dal contante, ma anche dalle perplessità degli esercenti, che ritengono il livello delle commissioni applicate alle singole operazioni eccessivamente elevato. Con l'introduzione dell'euro, poi, i pagamenti con carte di credito e debito subiranno, verosimilmente, un notevole incremento già dai primi giorni del 2002, mentre le commissioni pagate dagli esercenti resteranno, ovviamente, invariate.

Per favorire gli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, noi proponiamo con quest'emendamento un incentivo che consenta di abbattere i costi, riconoscendo loro un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nel 2002. Con un importo finanziario assolutamente modesto si potrebbe dare un segnale estremamente significativo.

I commi 2-*sexies* e 2-*septies* riguardano invece l'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, uno strumento di sostegno importante dei settori del commercio e del turismo. Si ritiene opportuno estendere, con queste proposte, l'incentivo alle principali attività di servizi ausiliari e complementari a questi settori, così da renderlo strumento agevolativo del terziario.

Al fine di favorire lo sviluppo del commercio elettronico, nonché la diffusione della firma digitale (fondamentale per la crescita del commercio elettronico), si ritiene necessario incrementare adeguatamente la dotazione finanziaria del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, nonché introdurre una riserva di fondi per la concessione delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese che investano in beni relativi alle attività di commercio elettronico.

Quest'incentivo – che prevede la concessione di un beneficio a fronte di investimenti in beni strumentali e *software* – ci appare particolarmente adatto a raggiungere le finalità indicate. Dobbiamo però osservare che la regionalizzazione dello strumento ha reso evidente la carenza di fondi in tutte le Regioni che hanno aperto il bando per la presentazione delle domande. Questa circostanza ha, di fatto, vanificato la validità dello strumento che si propone e quindi noi proponiamo di ripristinare il Fondo attraverso un rifinanziamento, anche in questo, caso modesto.

Per queste ragioni chiediamo al relatore e al Governo di valutare la possibilità di fornire una risposta positiva ad attese ed esigenze reali che gli imprenditori commerciali valutano decisive per l'ammodernamento e lo sviluppo del settore.

PESSINA *(FI)*. Signor Presidente, vorrei precisare, riagganciandomi a quanto affermato dal senatore Ripamonti, che l'emendamento da me presentato cercherebbe di trovare una soluzione adeguata al problema dell'abusivismo nel campo della pubblicità affissiva. Estendendo la contestazione dell'illecito e la conseguente ammenda anche all'inserzionista, cioè alla società che ha programmato la sua pubblicità su quell'impianto, si otterrebbe lo scopo di ridurre questo fenomeno che sta assumendo dimensioni notevoli con un vantaggio anche per lo Stato in quanto ciò non avrebbe nessun costo. L'osservazione che mi è stata posta, cioè che il costo sarebbe rappresentato dalla doppia notifica, in realtà è inesistente, perché tale notifica, fatta all'inserzionista, provocherebbe sicuramente il pagamento dell'ammenda, contrariamente a quanto succede a chi pone in essere impianti abusivi, che può invece contestare la sua autorizzazione (questo, storicamente, è sempre stato fatto).

In questo modo, si riuscirebbe a raggiungere un'immediata cessazione di questo tipo di abusivismo, che sta creando notevoli conseguenze negative nell'ambito dell'estetica: solo a Roma ci sono migliaia di impianti abusivi che deturpano il paesaggio ed è un fenomeno ripetuto in diversi comuni e in diverse città italiane.

Era mia intenzione sottolineare semplicemente l'assenza di costi di questo provvedimento proposto e la possibilità di ottenere risultati di sicuro effetto positivo. *(Applausi della senatrice Bianconi).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, poco fa avevo chiesto la parola per illustrare l'emendamento 8.11 del senatore Cambursano, ma non sono stata notata: lo farò nel corso delle dichiarazioni di voto.

Torno sul problema dell'abusivismo dei cartelloni pubblicitari: riteniamo che la proposta del Governo sia, di fatto, una vera e propria sanatoria con la caratteristica, tipica dei condoni che questo Governo ci propone in vari campi, di essere permanenti, in quanto non è mai previsto un inizio nè una fine.

Questo fenomeno, come già altri colleghi hanno ricordato, è veramente devastante nelle città, e non soltanto nelle aree di pregio: esso invade (basti pensare alla situazione presente a Roma) in modo costante tutta la città.

A tale proposito, si stanno mobilitando non soltanto associazioni ma anche intellettuali e singoli cittadini in quella che sta diventando, nei fatti, una specie di lotta impari; il piano predisposto da molti comuni, infatti, fa sì che la rimozione avvenga durante il giorno ma nel corso della notte i cartelloni vengono ricollocati, soprattutto i cosiddetti «6 per 3», che costituiscono una delle cose più degradanti ed offensive per le nostre città.

Molti comuni stanno compiendo un notevole sforzo nel predisporre i piani ed hanno iniziato una battaglia fortissima contro l'abusivismo, ma tutto ciò viene completamente svilito con questa norma del Governo che propone certamente di predisporre i piani ma poi, di fatto, arriva una sorta di sanatoria e di ennesimo condono.

L'emendamento da me presentato, signor Presidente e onorevoli colleghi, obbliga certamente a redigere un piano per la lotta all'abusivismo e in questo riprende la proposta del Governo. Esso ovviamente prevede che i comuni possano procedere immediatamente alle demolizioni. Infatti, uno dei problemi che si sono dovuti affrontare in questi anni è stato quello che il TAR sospendeva l'attuazione delle ordinanze in caso di ricorso e ciò ha provocato una serie di ritardi e l'impossibilità di intervenire durante tutta la fase di riordino all'interno dei comuni.

Ma un aspetto che vorrei sottoporre all'attenzione di tutti i colleghi e del Governo è che con questo emendamento si tenta di far in modo che l'applicazione delle sanzioni sia indirizzata non soltanto nei confronti dei titolari dell'impianto ma anche dei committenti; questo è a mio parere uno degli strumenti per intervenire efficacemente nella lotta all'abusivismo.

Oggi avviene infatti che i titolari degli impianti abusivi esercitano una concorrenza assolutamente sleale verso i titolari di impianti regolarmente autorizzati, realizzando un vero e proprio *dumping* nelle città e rappresentando una vera e propria turbativa del mercato. Colpire anche i committenti fa allora sì che anche questi abbiano direttamente interesse ad accertare che gli impianti siano assolutamente regolari e non abusivi.

Per questo esorto tutti i colleghi a riflettere su tale emendamento e a considerare che la lotta contro l'abusivismo e l'inquinamento prodotto da questi cartelloni nelle nostre città, che sono bellissime e non meritano di essere deturpate in questo modo, ci dovrebbe vedere tutti uniti, maggioranza e opposizione. Invito quindi ad accogliere questo emendamento e a riflettere.

Rivolgo infine un nuovo appello al Governo per eliminare la possibilità che si arrivi anche in questo campo ad una sanatoria, la quale farebbe veramente indignare moltissimi cittadini che in questi anni si sono battuti e si stanno battendo contro il fenomeno dell'abusivismo e dei cartelloni pubblicitari.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 8.900, che accoglie alcune indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione e in Aula, è volto a prevedere un termine per evitare che gli accertamenti bonari possano avere durata illimitata. Si fissa quindi al 30 settembre 2002 il termine entro il quale tale imposta di pubblicità deve essere definita.

CADDEO *(DS-U)*. L'emendamento 8.0.129 ripropone un intervento per aiutare una serie di operatori economici e poter fare investimenti per la sicurezza. Si tratta di una proposta avanzata in Commissione cui il Governo ha obiettato l'opportunità di ricorrere alla Tremonti-*bis*. Questa formulazione, in realtà, consente una maggiore agevolazione e, dato il problema molto delicato e sentito, si ripropone ancora con una richiesta di attenzione del Governo.

BRUNALE *(DS-U)*. Con l'emendamento 8.0.500 *(già* 35.0.121) riteniamo opportuno proporre l'eliminazione del privilegio della distanza minima delle ricevitorie del lotto annesse a tabaccherie, a suo tempo concesso agli ex dipendenti del lotto che, in luogo del pubblico impiego, assunsero la gestione del botteghino e che, nonostante tutto ciò fosse palesemente un privilegio *ad personam,* si protende oggi a tramandare anche agli eredi.

Al fine di superare una ingiustizia che, di fatto, sta impedendo a circa 2.000 tabaccherie in Italia di esercitare il proprio diritto alla gestione di una ricevitoria del lotto, abbiamo presentato l'emendamento in esame.

D'IPPOLITO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare all'attenzione dell'Assemblea che l'attuale sistema di determinazione della base imponibile per le aziende agricole con riferimento alle scritture contabili Iva ha determinato notevoli inconvenienti per effetto della mancata rilevazione di molte componenti negative.

Per ovviare a tali fenomeni è necessario apportare alcune modifiche alle vigenti disposizioni che disciplinano la formazione della base imponibile Irap anche in considerazione degli orientamenti governativi, intesi anzitutto alla semplificazione degli adempimenti e nel medio periodo al superamento del tributo. I correttivi che l'emendamento 8.0.38 propone sono

quindi diretti o al riequilibrio, prevedendo l'estensione anche agli agricoltori, di misure già previste per le imprese commerciali e dei professionisti o all'adeguamento, sempre in linea con gli orientamenti governativi, di sgravi già previsti al mondo agricolo.

FASOLINO *(FI)*. Credo che l'attribuzione della categoria catastale A/6 sia un giusto riconoscimento della nuova situazione di fatto e niente più di questo per cui credo che il Governo possa accogliere l'emendamento 8.0.58.

CAMBER *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.126 concerne uno strumento assolutamente primario e strategico per le province italiane del Nord-Est confinanti con gli Stati della Slovenia e dell'Austria. Si tratta di reiterare un provvedimento in essere già da molti anni e – come ho già ricordato in precedenza – di importanza e valenza assolutamente strategiche per l'intera regione ma soprattutto per le province limitrofe agli Stati stranieri accennati.

ZANOLETTI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.110 è di evidente valenza sociale. Spero nell'accoglimento da parte del Governo.

MORO *(LNP)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 8.0.99, ho consegnato agli Uffici una riformulazione dello stesso, che do per illustrata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BUDIN *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN *(DS-U)*. Signor Presidente, volevo avvertire che a pagina 632 del fascicolo degli emendamenti si trova un emendamento analogo a quello illustrato dal collega Camber. Evidentemente non sono stati accorpati nel lavoro di impaginazione.

PRESIDENTE. È vero, si tratta dell'emendamento 35.190, che prende il numero 8.0.910. Li tratteremo assieme, senatore Budin.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14 e 8.500. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.17, 8.20 (testo 2), 8.501 e 8.503, altrimenti il parere è contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 8.502, faccio pre-

sente che il relatore ha presentato l'emendamento 8.900 in materia, per cui invito il presentatore Ripamonti a ritirarlo altrimenti il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno G8.100 mi rimetto al Governo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G8.101, faccio presente che esso è analogo all'ordine del giorno G7.601 approvato all'articolo 7; pertanto, invito i presentatori a ritirarlo.

Passo ora ad esprimere il parere sugli emendamenti tendenti ad inserire alcuni articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Invito al ritiro per quanto riguarda l'emendamento 8.0.1.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti: 8.0.129, 8.0.135, 8.0.500 e 8.0.900.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti: 8.0.8, 8.0.9 e 8.0.1230.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti: 8.0.18, 8.0.22, 8.0.25 e 8.0.26.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, per quanto riguarda l'emendamento 8.0.28.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 8.0.31.

Passo ora ad esprimere il parere su una serie di emendamenti che hanno per oggetto l'agricoltura. A questo riguardo faccio presente che il Governo ha ufficialmente notificato alla Commissione bilancio – e probabilmente si accinge a farlo anche in Aula – che su questa materia presenterà fra qualche giorno presso la Camera dei deputati una proposta organica concernente l'agricoltura.

Pertanto per il momento mi limiterò ad esprimere parere contrario sugli emendamenti: 8.0.35, 8.0.37, 8.0.38, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45, 8.0.53, 8.0.54, 8.0.57, 8.0.58, 8.0.59, 8.0.60, 8.0.61, 8.0.62, 8.0.63, 8.0.64, 8.0.68, 8.0.69, 8.0.70, 8.0.73, 8.0.74, 8.0.700, 8.0.77, 8.0.79, 8.0.950, 8.0.104, 8.0.81, 8.0.84 e 8.0.85. Mi rimetto invece al parere del Governo per quanto riguarda invece l'emendamento 8.0.86.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti: 8.0.701, 8.0.87, 8.0.750, 8.0.89, 8.0.90 e 8.0.97. Parere invece favorevole sull'emendamento 8.0.126.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.850.

Il primo firmatario dell'emendamento 8.0.99 ha preannunciato un nuovo testo, sul quale esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.0.133 e 8.0.790.

Invito il senatore Zanoletti a ritirare l'emendamento 8.0.110, perché questa normativa è stata accolta nell'emendamento 2.500 da me presentato all'articolo 2. Anche la norma di cui all'emendamento 8.0.121 è stata recepita da un emendamento presentato dal sottoscritto, per cui invito i presentatori a ritirare la proposta.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.0.115 e 8.0.118, perché le proposte in materia fiscale saranno contenute in un provvedimento collegato che sarà presentato al Parlamento entro il mese di novembre. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 8.0.790 e 8.0.990.

Il senatore Budin ha ricordato di aver presentato un emendamento analogo all'emendamento 8.0.126, che è stato riferito all'articolo 35. Chiedo al senatore Budin e agli altri firmatari dell'emendamento 8.0.910 di ritirarlo e di sottoscrivere l'emendamento 8.0.126 dei senatori Camber e Nocco.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Si deve presumere che il parere favorevole espresso dal relatore sull'emendamento 8.0.126 si riferisca anche alla compensazione (gli emendamenti sono infatti comprensivi della disposizione e della compensazione), ma tale parere sembra improbabile. Vorrei chiedere quindi al relatore con quale compensazione l'emendamento 8.0.126 incontra parere favorevole, il che vale anche per l'emendamento 8.0.910, presentato dai senatori Budin, Bordon e Pizzinato.

TAROLLI, *relatore*. Ho espresso parere favorevole sull'emendamento 8.0.126 e ho chiesto al senatore Budin di confluire su tale proposta.

MORANDO *(DS-U)*. Le sto chiedendo se il parere favorevole riguarda anche la compensazione. Come è possibile?

TAROLLI, *relatore*. Su questo punto mi rimetto al Governo.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il relatore ha fatto riferimento al nuovo testo dell'emendamento 8.0.99, presentato dal senatore Moro, ma noi non conosciamo questo testo.

PRESIDENTE. Cercheremo di acquisirlo, senatore Ripamonti.

Proseguiamo con l'espressione del parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, una premessa di carattere generale per rispondere alle interessanti notazioni del senatore Vitali relativamente a questo articolo e ad altre disposizioni che riguardano la vita degli enti locali. Assume, il senatore Vitali, che in base alla novella costituzionale tutto sarebbe cambiato e vi sarebbe la massima libertà, lo Stato non si dovrebbe ingerire; sarebbe bello, tuttavia la nuova normativa costituzionale che sta per entrare in vigore prevede alcuni paletti, forse anche più rigorosi di quanto non fosse l'antica. Infatti, l'articolo 117 novellato precisa, all'alinea, che vi è la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e

nella parte relativa alla legislazione concorrente stabilisce che le regioni hanno potestà legislativa, ad eccezione però della determinazione dei principi fondamentali, che è riservata alla legislazione dello Stato. Quindi, abbiamo il duplice vincolo Comunità-princìpi fondamentali, il che vuol dire che il Patto di stabilità è un qualcosa che arriva all'esterno rispetto alle Regioni. L'articolo 119 novellato stabilisce inoltre, al comma 2, che comuni, province e città metropolitane hanno autonomia, però secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, anch'essi di spettanza dello Stato. L'ultimo comma del medesimo articolo, inoltre, prescrive che i medesimi enti possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Si fa riferimento all'indebitamento, dunque, dobbiamo ritenere che il Patto di stabilità non possa esimersi dal trattare anche la questione dell'indebitamento netto e quindi della competenza e non possa essere limitato esclusivamente alla cassa. Questo è uno dei punti principali su cui torneremo più ampiamente in seguito, ma che occorreva chiarire in questa sede.

Per quanto riguarda il meccanismo dell'articolo 8, esso prevede sì una minore entrata per i comuni ma ad essa viene fatto fronte con un trasferimento dello Stato. Detto questo, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati a tale articolo con l'unica eccezione di quello del relatore, ovviamente con la precisazione che si tratta di un testo che potrà essere migliorato perché contiene alcune imperfezioni, non è interamente soddisfacente. Esprimo, come accennavo, parere favorevole sull'emendamento 8.900 del relatore, che in adempimento ad un invito emerso in Commissione serve a definire un termine per il procedimento di accertamento e in questo modo rende certo il meccanismo. Rispetto al meccanismo stesso, è chiaro che altre proposte che irrigidiscono la materia si prestano meno a comporre e ad ottenere risultati in termini di entrata.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G8.100 il parere è contrario, perché si tratta di definire estensioni della raccolta dei punti di gioco del Lotto che probabilmente porterebbero a diverse quantificazioni e valutazioni dell'entrata di questi giochi che non possono essere approfondite adeguatamente in questa sede. L'ordine del giorno G8.101 è stato già sostanzialmente accolto in precedenza, quindi inviterei i presentatori a ritirarlo.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, vi è una serie iniziale di emendamenti che riguarda la materia delle lotterie. Come è noto, esiste già una delega in materia di giochi e lotterie in precedenti provvedimenti già approvati dal Parlamento; in quella sede si vedrà l'intera questione, quindi inviterei i presentatori degli emendamenti 8.0.1, 8.0.129, 8.0.135, 8.0.500 e 8.0.900 a ritirarli.

Il parere del Governo è poi contrario sugli emendamenti 8.0.8, 8.0.9, 8.0.1230 e 8.0.18. Il Governo esprime analogamente parere contrario sull'emendamento 8.0.22: pur trattandosi di un problema rilevante, necessita di essere meglio approfondito, soprattutto sotto il profilo della copertura.

Seguono altri emendamenti che riguardano la materia fiscale, che sarà meglio e più adeguatamente approfondita nel collegato fiscale, per cui allo stato il parere non può che essere contrario; mi riferisco agli emendamenti 8.0.25, 8.0.26, 8.0.28 e 8.0.31. Seguono ulteriori emendamenti in materia di agricoltura. Come ha ricordato il relatore, è intenzione del Governo definire un pacchetto fiscale in materia agricola; però, non è possibile farlo immediatamente. Ci auguriamo che ciò possa avvenire alla Camera e in quella sede verrà trattata la materia in oggetto. Il parere è pertanto contrario agli emendamenti 8.0.35, 8.0.37, 8.0.38, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45, 8.0.53 e 8.0.54.

Segue un ulteriore gruppo di emendamenti in tema di accatastamento dei fabbricati rurali.

Anche in questo caso il parere è contrario, perché l'accatastamento non è un requisito che può derivare *ex lege*, ma deve dipendere dalla natura degli immobili. Pertanto, il parere è contrario su tutti gli emendamenti che seguono e che riguardano lo stesso tema.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti relativi alle aliquote di accisa per il carburante agricolo, perché si tratta di materia definita in altra sede che è opportuno non modificare in questa.

Seguono emendamenti in materia di modifiche alle aliquote IVA. Come ho già avuto modo di ricordare, questa è una materia in cui la sovranità è limitata da decisioni di carattere comunitario e quindi tali emendamenti non possono essere accolti. Esprimo pertanto parere contrario su di essi.

L'emendamento 8.0.86, su cui il relatore si è rimesso al Governo, affronta un tema che dovrebbe essere più accuratamente valutato. Allo stato, dovremmo esprimere un parere contrario sull'emendamento, ma forse è opportuno che il relatore si faccia carico di valutare la possibilità di includerlo eventualmente in una proposta emendativa generale, da presentare successivamente.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 8.0.701, 8.0.87, 8.0.750 e sui successivi che vertono sempre in tema di fisco ed agricoltura.

Relativamente all'emendamento 8.0.126, a cui è collegato un successivo emendamento (potrebbero anche essere votati insieme, se sono del medesimo tenore), considerato che si tratta della proroga di un beneficio già previsto, il Governo è favorevole, a condizione che sia elevato l'importo a 12 milioni di euro, se i presentatori sono d'accordo. In tal caso, bisognerebbe prevedere una copertura diversa da quella indicata nell'emendamento, che potrebbe essere la seguente: «Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti previsti per la legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter* (Fondo di riserva), nella seguente misura: – 12 milioni di euro per l'anno 2002».

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 8.0.850. Quando avremo a disposizione il testo modificato dell'emendamento 8.0.99, il Governo sarà in grado di pronunciarsi su di esso.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.0.133 e 8.0.790. Invito a ritirare gli emendamenti 8.0.110 e 8.0.121, che sono già stati recepiti all'articolo 2.

Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.0.115, 8.0118, 8.0.790 e 8.0.990.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 8.1, desidero rispondere all'osservazione fatta dal senatore Vitali, che riguarda l'emendamento di cui è primo firmatario ma anche altri emendamenti.

Come lei sa, senatore Vitali (le rispondo ovviamente per la parte procedurale) il disegno di legge finanziaria è stato trasmesso alla 1ª Commissione permanente per rispettare la decisione unanimemente presa dalla Giunta del Regolamento in ordine alla questione delle competenze statali e regionali. Non abbiamo ricevuto alcuna osservazione da parte della 1ª Commissione, quindi non posso che dichiarare ammissibile l'articolo 8.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 8.1.

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, per non compiere un'invasione di campo nei lavori della 1ª Commissione, che presumibilmente si pronuncerà sul testo complessivo nella giornata di domani, quindi alla vigilia dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, vorrei solo esprimere brevemente rammarico e due considerazioni, per motivare il mio voto contrario, a titolo personale, sull'emendamento 8.1.

Il rammarico consiste nel fatto che mi sarei aspettato questa contestazione sull'articolo 8 in Commissione affari costituzionali, della quale il senatore Vitali è componente, e anche molto attivo. Pertanto, credo che nel parere della stessa Commissione troverà spazio anche una considerazione su questo punto.

Per quanto riguarda il merito, a titolo, per ora, personale, devo far presente che le osservazioni del collega Vitali naturalmente hanno estrapolato dal testo della riforma costituzionale alcuni passaggi, dimenticando il contesto complessivo nel quale la riforma costituzionale si pone e che naturalmente dà un quadro, io ritengo, diverso da quello da lui disegnato.

La seconda osservazione è che la 5ª Commissione ha licenziato un testo dell'articolo 8 certamente più aperto verso il rispetto delle autonomie di quanto fosse il testo presentato dal Governo. Pertanto mi sembra che sia anche un viatico perché di fatto si realizzi quest'apertura verso le autonomie, così come vuole il legislatore costituzionale.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, al collega presidente Pastore devo dire che non gli sarà sfuggito che questi argomenti sono stati ampiamente trattati da me e da altri colleghi in Commissione affari costituzionali. Stiamo appunto attendendo il parere che la Commissione esprimerà, nel quale, come il presidente Pastore ha preannunciato, molte di quelle considerazioni saranno contenute.

Circa specificamente quest'articolo 8, ringrazio il sottosegretario Vegas per le risposte che mi sono state fornite, che naturalmente non mi convincono del tutto ma che, anzi, mi inducono ad un approfondimento.

Devo dire che sarebbe del tutto opportuno che il Governo e la maggioranza convenissero con noi sulla necessità di uniformare rapidamente la legislazione tributaria nazionale alle nuove norme costituzionali. In questo senso ho detto che la nuova norma costituzionale «non consente»: non nel senso di una incostituzionalità di questa legislazione, ma nel senso dell'opportunità di adeguare quanto prima le norme tributarie nazionali; infatti, non c'è dubbio che lo spirito del nuovo dettato costituzionale è quello del nuovo articolo 119, cioè di un'ampia autonomia regolamentare – nonché legislativa, naturalmente – di comuni, province e Regioni sulla materia tributaria, una volta stabiliti i cespiti sui quali gli enti locali intervengono.

Il Sottosegretario, poi, non mi ha per nulla convinto sulla questione – che discuteremo, ovviamente, più avanti – dell'indebitamento, argomento che mi era stato proposto e che ho fatto oggetto di approfondimento. Insomma, a me pare che l'indebitamento, al quale non si può ricorrere se non per investimenti (questo dice l'articolo 119), non ci impedisca di mantenere il parametro del fabbisogno di cassa, che peraltro è un parametro europeo; quindi benissimo che vi sia una previsione costituzionale di doversi uniformare a quei parametri; ma io credo – questa è la mia opinione almeno – che quell'articolo della Costituzione non ci impedisca di utilizzare il parametro. Ma poiché vedo che il Sottosegretario mi contraddice con il capo e capisco che è un problema controverso, mi riservo di farne oggetto non solo di ulteriori interventi, quando arriveremo all'articolo 15, ma anche di un approfondimento specifico e diretto.

PRESIDENTE. Effettivamente, senatore Vitali, questo è un tema che richiederà una discussione più ampia di quella che si può svolgere in questo momento.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.1. *(Il senatore Viviani richiama l'attenzione della Presidenza sull'orario)*. Ancora due minuti.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, poiché credo che, arrivati alle 13, i nostri lavori perdano anche di sviluppo logico, e non vi sia possibilità di intervenire appropriatamente, le chiederei di togliere la seduta e rinviare la discussione. Vorremmo fare dichiarazioni di voto, ma francamente consideravamo che la chiusura della seduta fosse prossima e chi doveva intervenire si è allontanato.

PRESIDENTE. Accedo alla sua proposta, senatrice Toia.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sull'inserimento di atti del Governo nell'archivio informatico interno del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero informare che, a partire dalla data odierna, gli atti del Governo che verranno trasmessi al Senato per il parere parlamentare saranno disponibili – entro circa quattro ore dal deferimento – in formato elettronico, nell'Archivio pubblicazioni della XIV Legislatura, inserito nel sistema *Lotus Notes*. È questa una novità assoluta per quanto riguarda la pubblicità di tali atti, di cui siamo fieri.

Il testo sarà così consultabile nella rete interna ed eventualmente reso stampabile da ogni *personal computer*. Gli uffici provvederanno quanto prima a rendere note le modalità di accesso al sistema.

Ogni senatore potrà comunque chiedere all'Archivio del Senato che venga stampata – su domanda – la copia dei documenti in questione.

Questo è un miglioramento di un servizio e fa piacere a tutti noi.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,02)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699)

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere *c)* e *c*-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 10 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento, per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 10 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera *c*-bis) dello stesso comma 1 dell'articolo 81 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 10 gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 10 gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

EMENDAMENTI

4.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

4.33

CURTO, GRILLOTTI

Ritirato. Cfr. seduta 61

Alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce:*

Decreto legislativo 112/98 - Trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d'incentivazione alle imprese:

2002: + 200 milioni di euro.

Per la copertura del fabbisogno si provvede attraverso una modifica da apportare al secondo comma dell'articolo 4, concernente la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, aumentando la prevista aliquota dell'imposta sostitutiva dal 4 per cento al 5 per cento. Tale modifica comporterebbe maggiori entrate per il 2002 valutabili in circa 2000 miliardi, parte delle quali dovrebbe essere destinata alla copertura del presente emendamento.

4.100

CREMA, MARINI, VICINI, GIARETTA, IOVENE, MASCIONI, BASTIANONI, CAVALLARO

Le parole da: «*Conseguentemente*» sino alla fine dell'emendamento respinte; prima parte preclusa

All'articolo 16, sostituire il comma 2, lettera d), *paragrafo 5*-ter, *con il seguente:*

«*2.* Il comma 4 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione all'IRPEF. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, si provvede con l'istituzione di un Fondo nazionale perequativo da destinare agli enti locali con minore capacità fiscale per abitante"».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» *e al:* «2 per cento» *sono rispettivamente sostituite con le parole:* «al 5 per cento» *e:* «al 3 per cento».

4.102
CREMA, MARINI, VICINI, GIARETTA, IOVENE, MASCIONI, BASTIANONI, CAVALLARO
Precluso

All'articolo 15, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 488/99 è integrato della somma di 206,612 milioni di euro per l'anno 2002».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» *e:* «al 2 per cento» *sono rispettivamente sostituite con le parole:* «al 5 per cento» *e:* «al 3 per cento».

4.22
CURTO, GRILLOTTI, PIZZINATO
Ritirato. Cfr. seduta 61

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento»; *sostituire altresì le parole:* «2 per cento» *con le seguenti:* «3 per cento».

4.23
FERRARA, PIZZINATO, GRECO
Ritirato. Cfr. seduta 61

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento» *e le parole:* «2 per cento» *con le seguenti:* «3 per cento».

4.25
BONAVITA, PIZZINATO
Precluso dalla non approvazione della seconda parte dell'em. 4.100

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento» *e le parole:* «2 per cento» *con le seguenti:* «3 per cento».

4.26
MARINI, CREMA, MARINO, IOVENE, MASCIONI, BASTIANONI
Precluso dalla non approvazione della seconda parte dell'em. 4.100

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento» *e le parole:* «2 per cento» *con le seguenti:* «3 per cento».

4.27
CADDEO
Respinto

Alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze:

Aggiungere, legge 64 del 1986:

2002: + 1.000.000;
2003: + – ;
2004: + – .

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, sostituire al secondo rigo, le parole: «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

4.30
SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO
Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «conservati dal» *fino a:* «a richiesta dell'» *con le altre:* «spediti in copia autentica dal contribuente alla».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con emendamenti

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili posseduti alla data del 10 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità

previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

EMENDAMENTI

5.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

5.5

IOANNUCCI, LAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «degli architetti e dei geometri» *inserire le seguenti:* «dei dottori agronomi e dei dottori forestali,».

5.6 (testo 2)
MORO, VANZO, TIRELLI
Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «degli architetti e dei geometri» *inserire le seguenti:* «e dei periti industriali edili».

5.9
SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO
Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «3 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

5.10
PASTORE, IOANNUCCI, LAURO
Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «della società periziata» *con le seguenti:* «del titolare del bene periziato».

5.11
SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO
Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «conservata dal» *fino a:* «richiesta della» *con le seguenti:* «spedita in copia autentica dal contribuente alla».

5.12
FALOMI, MONTINO, MORANDO
Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «imposte sui redditi,» *aggiungere le seguenti:* «e dell'imposta comunale sugli immobili».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 10 gennaio 2002.

EMENDAMENTI

6.2
SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi al mancato gettito di cui alla applicazione del comma 1, risultanti dal conto consuntivo 2001, debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2002. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

6.4
IZZO, NOCCO
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Agli atti di concessione di mutui con garanzia ipotecaria erogati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) a carico della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui all'articolo

15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. L'INPDAP provvederà alla corresponsione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con rivalsa nei confronti della parte mutuataria».

Conseguentemente, il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: «(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ed agevolazioni fiscali per la concessione di mutui con garanzia ipotecaria da parte dell'INPDAP)».

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

(*N.B.* - Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura).

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie e tenendo conto dei coefficienti di realizzazione.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali e tenendo conto dei coefficienti di realizzazione.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti di parte corrente fino a concorrenza della somma di 2.066 milioni di euro per l'anno 2002, 1.550 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.550 milioni di euro per l'anno 2004.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978, art. 9-ter (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003).

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento e subemendamenti

(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «del 10 gennaio degli anni 2000 e 2001,» sono inserite le seguenti: «nonché fino al 30 giugno 2002,».

2. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002. In questo caso, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

EMENDAMENTI

7.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Sostituire*» a «*con le altre*» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire, ove ricorrano, le parole: «30 giugno» *con le altre:* «31 dicembre».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Decreto-legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11-CONSOB-cap. 1560:

2002: – 15.000;
2003: – 15.000;
2004: – 15.000.

Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio:

articolo 9-*ter:* fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap. 3003):

2002: – 150.000;
2003: – 150.000;
2004: – 150.000.

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.

Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

articolo 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160):

2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: – 60.000;
2003: – 60.000;
2004: – 60.000.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del consiglio dei ministri - cap. 2710):

2002: – 200.000;
2003: – 200.000;
2004: – 200.000.

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3511 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: – 35.000;
2003: – 35.000;
2004: – 35.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 22 comma 1: agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 1.000.

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: – 60.000;
2003: – 60.000;
2004: – 60.000.

Importo stimato circa 1.300 miliardi di lire in ragione annua.

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43»;

c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite an-

nualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco normativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c),* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unita immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'arti-

colo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *a)*, e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».

8. All'articolo 13-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle altre: «pari al 34 per cento»;

b) al comma 1, la lettera *e),* è sostituita dalla seguente:

«*e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;»;

c) al comma 1, dopo la lettera *i),* sono aggiunte le seguenti:

«*i)*-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli oneri indicati alle lettere *c), e), f)* e *i)*-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e), f),*e *i)*-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e),* ammesse al beneficio della detrazione. tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l 'esercizio dell'attività di assistenza.».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato. 24. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* e sostituita dalla seguente:

«i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;».

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci armi. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. 4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche. alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b).* Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b);*

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c);*

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi

siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

35. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi I e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo l l. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-

sto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Importo stimato circa 1.600 miliardi di lire in ragione annua.

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446 e successive modificazioni, dopo il comma I è inserito il seguente:

«*1*-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e *2* dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45«.

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Importo stimato circa 700 miliardi di lire nel 2002; 900 miliardi nel 2003 e 1.300 miliardi nel 2004.

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f),* è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2001».

Importo stimato circa 200 miliardi di lire in ragione annua.

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposi-

zioni definite dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

Importo stimato circa 50-80 miliardi di lire in ragione annua.

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«2-*bis.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1*-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento"».

Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 36, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e dell'33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 36 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 36, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 36, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo

di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 36, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: "da lire 4.000 a lire 10.000" con le seguenti: "da euro 52 a euro 103" e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole: "da lire 20.000 a lire 100.000" con le altre: "da 516,46 euro a 1.034 euro"».

Importo stimato circa 2 miliardi di lire in ragione annua.

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.

Importo stimato circa 4.000 miliardi di lire in ragione annua.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Importo stimato circa 3.000 miliardi di lire in ragione annua.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Importo stimato circa 2 miliardi di lire in ragione annua.

Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto,

sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Importo stimato circa 3.000 miliardi di lire in ragione annua.

Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

7.2

FERRARA, GRECO

Ritirato

Ai commi 1, 2 e 3, le parole: «30 giugno 2002» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.4 (testo corretto)

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, BONAVITA, GUERZONI, TURCI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GIOVANELLI, COVIELLO

Le parole da: «*Ai commi*» a «dicembre 2002» respinte; seconda parte preclusa

Ai commi 1, 2 e 3, le parole: «30 giugno 2002» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

7.5

TREU, BASTIANONI, GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, DATO, CAMBURSANO, BEDIN, D'ANDREA

Precluso

Ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» *con le altre:* «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.7

RIPAMONTI, PASQUINI, GIARETTA, MARINO

Ritirato

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «30 giugno 2002» *con le seguenti:* «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.8

MANFREDI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» *fino a:* «2002» *con le seguenti:* «nonché sino al 31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.10

PERUZZOTTI, MORO, VANZO, TIRELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti:* «31 dicembre».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.12
SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI
Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le altre:* «30 dicembre».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

7.14
CUTRUFO, BERGAMO
Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2.* L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 499 del 1997, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

7.16
CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, BONAVITA
Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2.* L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi sul patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso,

la detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità immobilare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla tabella C, ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

– Art. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.

7.500/1 (già em. 7.18)
CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI
Approvato

All'emendamento 7.500, dopo le parole: «imprese di costruzione» *aggiungere le altre:* «e cooperative edilizie»; *dopo:* «alienazione» *aggiungere:* «o assegnazione»*; dopo la parola:* «acquirente» *inserire le seguenti:* «o assegnatario»*; dopo le parole:* «di compravendita» *inserire le seguenti:* «o di assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

– Art. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 1.000;
2004: – 1.000.

7.500/2
MORANDO, FORCIERI
V. testo 2

All'emendamento 7.500, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» *con le altre:* «30 giugno 2003».

7.500/2 (testo 2)
MORANDO, FORCIERI
Approvato

All'emendamento 7.500, dopo la parola: «eseguiti» *inserire le seguenti:* «,entro il 31 dicembre 2002,» *e sostituire le parole:* «31 dicembre 2002» *con le altre:* «30 giugno 2003».

7.500
IL RELATORE
Approvato con subemendamenti

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2.* L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedono alla successiva alienazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2002. In questo caso, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della legge n.449 del 1997 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre gli stanziamenti previsti per la legge n.468 del 1978, articolo 9*-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *nella seguente misura (migliaia di euro):*

2003: – 2.582;
2004: – 2.066.

7.17

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «si applica» *inserire le seguenti:* «, previa documentata presentazione all'acquirente successivo delle spese effettivamente sostenute,».

7.18

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

V. em. 7.500/1

Al comma 2, dopo le parole: «imprese di costruzione» *aggiungere le altre:* «e cooperative edilizie»; *dopo:* «alienazione» *aggiungere:* «o assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

– Art. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2002: – 60.000;
2003: – 60.000;
2004: – 60.000.

7.20 (testo corretto)

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, BONAVITA, GUERZONI, TURCI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GIOVANELLI, COVIELLO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «ristrutturazione immobiliare» *inserire le seguenti:* «nonché da cooperative di abitazione».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

7.21
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei casi in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'incentivo fiscale di cui al presente comma è aumentato al 41 per cento».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.22
GUERZONI
Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, lettera *a)*, all'interno delle singole unità immobiliari».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

– Art. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2002: – 350.000;
2003: – 350.000;
2004: – 350.000.

7.23
MORO
Ritirato e trasformato nell'odg G7.600

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel

caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera *a),* all'interno delle singole unità immobiliari».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.24

MANFREDI

Respinto (*)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera *a),* all'interno delle singole unità immobiliari».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Ripamonti

---

7.25

PERUZZOTTI, MORO, VANZO, TIRELLI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Il beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, primo comma, lettera *a),* all'interno delle singole unità immobiliari».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.29
MANFREDI
Respinto (*)

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» *con le seguenti:* «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Ripamonti

---

7.30
RIPAMONTI, PASQUINI, GIARETTA, MARINO
Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» *con le seguenti:* «31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.31
PERUZZOTTI, MORO, VANZO, TIRELLI
Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti:* «31 dicembre».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.32
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Nel caso in cui gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.36

BATTAGLIA ANTONIO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. In deroga a quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, possono essere dedotte per intero nell'esercizio in cui sono state sostenute le spese per l'acquisizione di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti.

4-*ter*. Le disposizioni del comma 4-*bis* si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2002: – 129.114.225 euro.

7.37

MORO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva il concorso di redditi dominicali di importo non superiore a lire 100.000. Gli accertamenti di rettifica conseguenti al mancato riconoscimento delle detrazioni si intendono annullate».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

7.39
BIANCONI
Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"8-*bis.* In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di lavoro con un'organizzazione non governativa, riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è determinata sulla base dei compensi convenzionati fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.41
CAVALLARO
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis.* L'attività di amministratore, revisore contabile e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto ad albo professionale costituisce reddito da lavoro professionale e come tale va ricondotta sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello previdenziale all'oggetto della professione svolta in via principale e per la quale il professionista è iscritto all'Albo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.44
IZZO, CICOLANI, NOCCO
Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno confermare l'avvenuto pagamento del canone di abbonamento alla Radiotelevisione italiana spa, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e suc-

cessive modificazioni, indicando nella stessa dichiarazione gli estremi del versamento».

7.48
NOCCO, DANZI, IZZO
Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, è apportata la seguente modifica:

"All'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, numero 6), è aggiunto il seguente numero:

6-*bis)* ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera *b)*, punto 1).

Inoltre, per tali aziende si considerano oneri ammessi in deduzione:

gli interessi passivi e oneri assimilati;

gli accantonamenti per rischi su crediti, comprese le perdite su crediti"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.49
DANZI, NOCCO, IZZO
Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento salvo quanto previsto dal comma 2, nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 45"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.50
LAURO
Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, sostituire le parole: "80 per cento" con le seguenti: "100 per cento"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.51
BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO
Le parole da: «*Dopo il comma*» a «2001 e 2002» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.

7.52
MARINI, CREMA
Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.

7.53
FERRARA, GRECO
Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.54
IOANNUCCI
Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.55
FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE
Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 250.000;
2003: – 100.000;
2004: – 50.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.56
CICCANTI, EUFEMI
Ritirato e trasformato nell'odg G7.601

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Alle somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi operanti in regime di concessione negli aeroporti si applica l'aliquota IVA del 4 per cento a partire dal periodo di imposta in corso all'anno 2002. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3.925.072,43 euro si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo di dotazione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

ORDINI DEL GIORNO

G7.600 (già em. 7.23)
MORO, SCHIFANI, TOFANI, D'ONOFRIO
Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prorogare la scadenza prevista dal comma 1 dell'articolo 7 alla data del 31 dicembre 2002, così come previ-

sto dal comma 2 del medesimo articolo 7 modificato dall'emendamento 7.500»

(*) Accolto dal Governo.

G7.601 (già em. 7.56)
EUFEMI, CICCANTI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'allegato H, introdotto dalla direttiva comunitaria 92/77/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote IVA, individua, tra le categorie prioritarie che l'Unione Europea raccomanda di assoggettare ad aliquota IVA ridotta, quella dei prodotti alimentari, incluse le bevande ad esclusione delle bevande alcooliche;

la maggior parte degli Stati membri ha applicato, nel corso degli ultimi anni, ai prodotti alimentari (incluse le bevande analcooliche) un'aliquota IVA ridotta;

in Italia le bevande analcooliche, a differenza degli altri Paesi europei e degli altri prodotti alimentari, sono ancora assoggettate ad aliquota IVA ordinaria per la vendita all'ingrosso e al dettaglio, mentre è già adottata un'aliquota IVA ridotta per i pubblici esercizi;

la Commissione Europea ha più volte ribadito la necessità di armonizzare le imposte indirette tra i vari Paesi membri dato che le differenti aliquote costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi e, allo stesso tempo, creano distorsioni nella concorrenza destinate ad essere ulteriormente accentuate dall'introduzione dell'euro;

la maggiore imposizione fiscale in Italia rispetto agli altri Paesi membri crea uno svantaggio competitivo per i produttori italiani rispetto a quelli dei Paesi comunitari che godono di un'aliquota ridotta ed ha costituito una barriera allo sviluppo del settore delle bevande analcooliche italiano, oggi sottodimensionato rispetto agli altri Paesi europei;

studi di settore dimostrano che la riduzione dell'aliquota IVA applicata alle bevande analcooliche in Italia potrebbe ingenerare, così come è avvenuto in altri Paesi europei, un positivo volano per l'economia del settore ed in particolare per lo sviluppo dell'occupazione, attraverso un incremento dei consumi interni ed una condizione di equilibrio competitivo dei produttori italiani;

il programma di Governo considera necessarie politiche fiscali nazionali che, in sintonia con le strategie degli altri Paesi europei, agevolino la ripresa dei settori produttivi,

impegna il Governo

ad applicare anche al settore delle bevande analcooliche un'aliquota IVA ridotta in linea con quanto stabilito dall'Allegato H della direttiva comunitaria 92/77/CEE.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

MONTAGNINO, BATTAGLIA GIOVANNI, LAURIA, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA, GRECO

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Abolizione del sistema di accertamenti induttivi per le aziende agricole)

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificato dall'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.2

MONTAGNINO, BEDIN, CASTELLANI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Vendite a domicilio)

1. Il sesto comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è

applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono".

2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*c*-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento".

3. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.3
NOVI, CIRAMI, SODANO CALOGERO
Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole: "a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi, con le modalità e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora l'intervento riguardi il territorio di un singolo comune l'accordo di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si perfeziona con il consenso unanime del presidente della Regione e del sindaco interessato. L'accordo, adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, determinando le eventuali e consequenziali variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97,

ed al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita al 30 giugno 2003».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 50 milioni di euro;
2003: – 37,5 milioni di euro;

7.0.4
DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINEDDU, PIATTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Incentivi per i produttori biologici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 25 milioni di lire annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.0.5
DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS
Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

"1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti di imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-

glio 1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

7.0.7

MUGNAI, BOBBIO LUIGI, GRILLOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

"121-*bis.* Prestazioni di servizi rese su litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775):

2002: – 200;

2003: – 200;

2004: – 200.

7.0.9

MARINI, CREMA

Le parole da: «*Dopo l'articolo 7*» sino alla fine del comma 1 respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.10

FERRARA

Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.0.11

BASTIANONI, BEDIN, MONTAGNINO

Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.12

MARINI, CREMA

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a «1º ottobre 2001» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.13
MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BONAVITA, BARATELLA
Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle

singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fssa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'lVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.14
FERRARA, GRECO
Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta

all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fssa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'lVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.0.15
BASTIANONI, BEDIN
Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di

cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fssa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'lVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.16
BONAVITA
Le parole da: «*Dopo l'articolo*» sino alla fine dell'articolo 7-*bis* ivi richiamato respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis*.

(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)

1. La tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa.

Art. 7-*ter*.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fne si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta

sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.17
FERRARA, GRECO
Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)

1. La tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.0.19
BONAVITA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA
Le parole da: «*Dopo l'articolo*» sino alla fine del comma 1 respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o

rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fne si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.20

FERRARA, GRECO

Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.0.21
MARINI, CREMA
Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tuttavia rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.22
BASTIANONI, BEDIN, MONTAGNINO
Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fne si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del co-

dice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.0.23

FERRARA, GRECO

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Modifica della disciplina delle società non operative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera *b),* è sostituita dalla seguente:

"*b)* il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all'articolo 8-*bis,* comma 1, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale;"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

7.0.27

BASTIANONI, BEDIN, TREU, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Modifica della disciplina delle società non operative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la lettera *b),* è sostituita dalla seguente:

"b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all'articolo 8-*bis,* comma 1, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale;"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5, concernente l'applicazione delle modifiche alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità, le parole: «si applicano le tariffe di cui al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «si intendono prorogate di anno in anno»;

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;

c) all'articolo 17, comma 1, concernente le fattispecie esenti dall'imposta sulla pubblicità, nella lettera *a)* le parole da: «ad eccezione delle insegne» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso», e nella lettera *d)* le parole: «escluse le insegne» sono sostituite dalle seguenti: «comprese le insegne che non superino la superficie di un metro quadrato»;

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1, risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

EMENDAMENTI

8.1
VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, LIGUORI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.500
RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.501
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d)*, sostituire l'alinea 5*-bis*, con la seguente:*

«5-*bis*. Entro il 30 giugno 2002 i Comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo finalizzato al rispetto del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute e sicurezza pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico ed urbanistico, con obbligo a carico dei responsabili dell'abuso dell'immediata rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi; i Comuni provvedono, in caso di inerzia dei responsabili, ovvero entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione alla demolizione, alla demolizione in danno, anche in deroga alle norme vigenti utilizzando quale anticipo delle spese necessarie agli abbattimenti ed ai ripristini gli introiti derivanti dalle affissioni pubblicitarie. I Comuni adeguano entro il 30 giugno 2002 il Regolamento che disciplina le affissioni pubblicitarie estendendo l'applicazione delle sanzioni previste in caso di abusi, oltre che al titolare dell'impianto non a norma, anche ai soggetti committenti dell'affissione abusiva o irregolare».

8.502
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d)*, all'alinea 5*-bis*, sostituire le parole da:* «un piano specifico di repressione» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «entro il 30 giugno 2002 misure di definizione bonaria di accertamenti e

contenziosi in materia di imposta di pubblicità che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo con obbligo a carico dei responsabili dell'abuso, del ripristino, del recupero e della riqualificazione dello stato dei luoghi. Entro il predetto termine i comuni adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione finalizzato al rispetto del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico e urbanistico, specificando che i manufatti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubblicitarie sono soggetti, in deroga alle disposizioni vigenti, all'immediata rimozione e demolizione d'ufficio con oneri a carico del responsabile della violazione. I comuni sono comunque tenuti obbligatoriamente alla rimozione della cartellonistica abusiva entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione ai titolari degli impianti e ove questi non siano reperibili, i comuni sono tenuti all'intervento immediato. I comuni utilizzano gli introiti derivanti dalle affissioni abusive pubblicitarie quale anticipo delle spese necessarie per la demolizione in danno degli impianti pubblicitari abusivi».

8.503

CICCANTI, EUFEMI, ZANOLETTI, RONCONI, TREMATERRA

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 13 maggio 2001 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdita del beneficio entro il 31 marzo 2002. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori di periodo elettorali».

8.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma si applicano unicamente alle insegne di esercizio che utilizzano lampade a basso consumo energetico e ad alto rendimento».

8.10

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono incrementati» *con le seguenti:* «sono effettuati o integrati».

8.11

CAMBURSANO, VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO, MORANDO, BASSANINI, CREMA, TOIA

Al comma 2, dopo le parole: «incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza» *aggiungere le seguenti:* «valutabili in non meno di 206.582.760 euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

8.13

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I trasferimenti erariali sostitutivi sono erogati entro il 31 ottobre di ogni anno».

8.14

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, BONAVITA, PIZZINATO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio e misure di sostegno delle piccole imprese)». *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2002.

2-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 3-*bis*, è concesso nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis* e può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

2-*quater*. Per la finalità di cui al comma 3-*bis* è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 (capitolo 7420), la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2002.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia sono determinati i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

2-*sexies*. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «alle imprese turistiche« sono inserite le seguenti: «, agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione«;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e *software* necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale«.

2-*septies*. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 11, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 80 milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 100.000;
2003: – 90.000.

8.17

PESSINA, ZORZOLI, GRILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale« sono inserite le seguenti: «notificato ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507«».

8.20 (testo 2)
PESSINA, ZORZOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 62, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "impatto ambientale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in modo che il gettito di detta tariffa, comprensivo dell'eventuale uso di aree comunali non ecceda di oltre il 25 per cento della tariffa base il gettito complessivo dell'imposta di pubblicità per l'esposizione di cui alla lettera *a)* di competenza dell'anno solare antecedente quello della sua sostituzione con il canone"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.900
IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001 possono essere definiti bonariamente ai sensi dell'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, entro il 30 settembre 2002».

ORDINI DEL GIORNO

G.8.100
FIRRARELLO, IZZO, FERRARA, VIZZINI, LAURO, NOCCO, ZORZOLI, GIULIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevedeva che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvedesse a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge fosse raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente fosse estesa a tutti i tabaccai che ne avessero fatto richiesta entro il 10 marzo di ogni anno, purché fosse assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organiz-

zazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, avrebbe dovuto definire il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno;

il decreto 30 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1998, ha recepito solo in parte la suddetta legge, prevedendo l'istituzione di 1.050 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto da attribuire alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, aeroportuali e in stazioni di servizio autostradali,

impegna il Governo:

ad emanare, in tempi brevi, atti legislativi che attuino completamente la normativa prevista dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

G.8.101

MUGNAI, COMPAGNA, DE CORATO, TOFANI, BATTAGLIA ANTONIO, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, FLORINO, PELLICINI, SPECCHIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

l'Allegato H, introdotto dalla direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote IVA, individua, tra le categorie prioritarie che l'Unione europea raccomanda di assoggettare ad aliquota IVA ridotta, quella dei prodotti alimentari, incluse le bevande ad esclusione delle bevande alcooliche;

la maggior parte degli Stati membri ha applicato, nel corso degli ultimi anni, ai prodotti alimentari (incluse le bevande analcooliche) un'aliquota IVA ridotta;

in Italia le bevande analcooliche, a differenza degli altri Paesi europei e degli altri prodotti alimentari, sono assoggettate ad aliquota IVA ordinaria per la vendita all'ingrosso e al dettaglio, mentre è già stata adottata un'aliquota IVA ridotta per i pubblici esercizi;

la Commissione europea ha più volte ribadito la necessità di armonizzare le imposte indirette tra i vari Paesi membri dato che le differenti aliquote costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi e, allo stesso tempo, creano distorsioni nella concorrenza destinate ad essere ulteriormente accentuate dall'introduzione dell'euro;

la maggiore imposizione fiscale in Italia rispetto agli altri Paesi membri crea uno svantaggio competitivo per i produttori italiani rispetto a quelli dei Paesi comunitari che godono di un'aliquota ridotta ed ha costituito una barriera allo sviluppo del settore delle bevande analcooliche italiano, oggi sottodimensionato rispetto a quello degli altri Paesi europei;

studi di settore dimostrano che la riduzione dell'aliquota IVA applicata alle bevande analcooliche in Italia potrebbe ingenerare, così come è avvenuto in altri Paesi europei, un positivo volano per l'economia del settore ed in particolare per lo sviluppo dell'occupazione, attraverso un incremento dei consumi interni ed una condizione di equilibrio competitivo dei produttori italiani;

il programma di Governo considera necessarie politiche fiscali nazionali che, in sintonia con le strategie degli altri Paesi europei, agevolino la ripresa dei settori produttivi,

impegna il Governo:

ad applicare anche al settore delle bevande analcooliche un'aliquota IVA ridotta in linea con quanto stabilito dall'Allegato H della citata direttiva comunitaria 92/77/CEE».

EMENDAMENTI

8.0.1

GIARETTA, CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di gioco del lotto)

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma precedente viene liquidata ai ricevitori entro 90 giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio.

3. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dal ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 10 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 10 gennaio 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.129
CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Generi di monopolio e lotto)

1. Nel limite di 2.500 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi.

2. Alla spesa si fa fronte utilizzando il fondo di riserva della tabella C».

8.0.135
COLLINO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Ricevitorie lotto)

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, previsto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 10 gennaio 2002».

8.0.500 (*già* 35.0.121)
BONAVITA, BRUNALE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Distanze tra ricevitorie del lotto gestite da ex lottisti e ricevitorie del lotto gestite da tabaccai)

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del Ministro delle Finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 10 gennaio 2002».

8.0.900 (*già* 2.0.16)
MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2002 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuzione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

8.0.8
GIARETTA, CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Contributo unificato sostitutivo delle marche per atti giudiziari)

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

4. Il termine di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 10 luglio 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.9
EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Contributo unificato sostitutivo delle marche per atti giudiziari)

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia se-

condo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 10 luglio 2002».

8.0.1230

COSTA, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 10 luglio 2002».

8.0.18
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 1.032.910 euro"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.22
MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Fino alla stipula di una apposita convenzione, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.25
NOVI, LAURO, GRILLO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Tassa di stazionamento)

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in difetto sono condonate».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.26
MARANO, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Tassa di stazionamento)

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in difetto sono condonate».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.28
CICCANTI, DANZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Soppressione di accise e imposte di consumo sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 10 gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b) le aliquote – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni – sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con

il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion« (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

c) le imposte – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni – sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion« (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.31
VERALDI, TREU, GIARETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.35
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis.* L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 90.000;
2003: - 40.000;
2004: - 10.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.37
IOANNUCCI, IZZO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis.* L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento.".

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 90.000;
2003: - 40.000;
2004: - 10.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.38
D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis.* L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento.".

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 90.000;
2003: - 40.000;
2004: - 10.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.43
FERRARA, IOANNUCCI, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legisla-

tivo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma I hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 15.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.44
D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le

modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 15.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.45
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 15.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.53

FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.54
VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche al regime per i produttori agricoli)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente comma:

"*3*-bis) I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività non rientranti nell'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi, e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinano il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario di cui ai commi 1 e 2, con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previste e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per le persone e le attività di cui al presente comma"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.57
VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*bis.* – Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.58
FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*bis.* – Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.59
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*bis.* – Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.60
BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b),* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 100;
2003: – 50;
2004: – 30.

8.0.61
MARINI, CREMA, MARINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b),* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 100;
2003: – 50;
2004: – 30.

8.0.62
FERRARA, VIZZINI, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b),* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 100;
2003: – 50;
2004: – 30.

8.0.63
FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b),* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,

n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 100;
2003: – 50;
2004: – 30.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.64

FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b),* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 100;
2003: – 50;
2004: – 30.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.68

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 10 gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 10 gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;

2003: – 1.000;

2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.69
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 10 gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 10 gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.70
FERRARA, IZZO, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni

contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, valutati in 18.5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante norme sulla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura».

Oppure in alternativa al comma 2:

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.000;
2003: – 5.000;
2004: – 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.73
FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.000;
2003: – 5.000;
2004: – 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.74
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.000;
2003: – 5.000;
2004: – 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.700 (*già* 35.0.127)
CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.77
D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 2.000;
2003: – 2.000;
2004: – 1.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.79
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 2.000;
2003: – 2.000;
2004: – 1.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.950 (*già* 35.0.125)
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Detrazione IVA degli enti non commerciali)

1. Al comma 3 dell'art. 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "università ed enti di ricerca" sono inserite le seguenti: "unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale"».

Conseguentemente, nella Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare le seguenti modificazioni*:

2002: – 20.000;
2003: – 20.000;
2004: – 20.000.

8.0.104
CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Semplificazione del regine IVA sulle attività fieristiche)

1. Al numero 5) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali" sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

"7) per le prestazioni di mostre e fiere campionarie nonché per le esposizioni scientifiche, artistiche e culturali".

3. All'articolo 1, comma primo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo le parole: "emissione della fattura" sono aggiunte le seguenti: "per i corrispettivi di ingresso alle manifestazioni e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche, industriali".

4. All'articolo 1, comma primo, del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983 dopo le parole: "emissioni della fattura" sono aggiunte le seguenti: "per i corrispettivi di ingresso alle manifestazioni e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali"».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.81
IOANNUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato».

3. Alle relative minori entrate si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'attuazione del regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92».

Oppure, in alternativa al comma 3:

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.84
FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.85
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.86
THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 40.000 euro.*

8.0.701 (*già* 35.0.128)
MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DE PETRIS, COLETTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imprese estrattive agricole)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: "imprese estrattive" è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforrna di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap.3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 350.000;
2003: – 350.000;
2004: – 350.000.

8.0.87
OGNIBENE, FERRARA, GRILLO, PONTONE, LAURO, CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Soppressione di accise e imposte di consumo su combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 10 gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli olii minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le aliquote – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

c) le imposte – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.750 (*già* 35.0.129)
CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti

dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.89
D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'imposto dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotto agricoli e ittici.";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parole: "imposta", sono aggiunte le seguenti: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dan-

done comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 27.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.90
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'imposto dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotto agricoli e ittici.";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parole: "imposta", sono aggiunte le seguenti: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio.".

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, valutati in 77 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione dello 0,50 per cento delle percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, del 9 per cento, dell'8 per cento e del 7,50 per cento».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.97

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Esclusione o riduzione della detrazione d'imposta per alcuni beni e servizi)

1. All'articolo 19-*bis1,* comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali," sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle

leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.

8.0.126
CAMBER, NOCCO, CALLEGARO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter,* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 10 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.910 (già em. 35.190)
BUDIN, BORDON, PIZZINATO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter,* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2202. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 30 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo fissato è in 16 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 38, al comma 1, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: – 32.000;
2003: – ;
2004: – .

8.0.850 (*già* 35.187)
MINARDO, FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Accise sui prodotti petroliferi)

1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a),* del Trattato istitutivo della Comunità europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legisaltivo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

8.0.99
MORO, VANZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Riordino delle aliquote delle accise su gas metano)

1. Ai fini di adeguare le aliquote delle accise sul gas metano al nuovo regime delle tariffe in vigore dal 10 luglio 2001 per gli utenti del mercato vincolato, si stabilisce quanto segue:

a) per consumi fino a 2.500 metri cubi annui: euro 0,125 per metro cubo dal 10 gennaio 2002; euro 0,101 per metro cubo dal 10 gennaio 2003;

b) per consumi oltre i 2.500 metri cubi annui: euro 0,134 per metro cubo dal 10 gennaio 2002; euro 0,109 per metro cubo dal 10 gennaio 2003.

2. Per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, si applicano le seguenti aliquote:

a) fino a 2.500 metri cubi annui: euro 0,101 per metro cubo;
b) oltre i 2.500 metri cubi annui: euro 0,109.

3. Per i consumi di piccole imprese industriali e artigianali compresi fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi annui: euro 0,012 per metro cubo.

4. I consumi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti all'aliquota IVA del 20 per cento, i consumi di cui al comma 3 all'aliquota IVA del 10 per cento».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.133
MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "di gas di petrolio liquefatto", sono aggiunte le seguenti: "e lire 50 per metro cubo di gas metano"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.790 (*già* 35.191)
MORO, VANZO, PERUZZOTTI, TIRELLI, BOLDI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Esercenti impianti distribuzione di carburanti)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"10. Gli esercenti di impianti privati di distribuzione di carburanti avio operanti su aeroporti, aviosuperfici ed eliosuperfici sono autorizzati al rifornimento in quantità non superiore a 500 chilogrammi al giorno di olii combustibili per ciascun aeromobile in transito sull'aeroporto aviosuperficie od elisuperficie. Tali operazioni di rifornimento non si considerano attività commerciali, se il carburante è ceduto al prezzo del costo complessivo dell'olio minerale, maggiorato del costo del servizio di rifornimento in misura non superiore a 15,49 euro per ciascun rifornimento. L'esercente è tenuto al rilascio di ricevute ed alla tenuta di un bollettario, ove devono essere annotati la data e l'ora del rifornimento, le marche dell'aere-mobile rifiorito, il quantitativo di olio minerale ceduto e l'importo totale corrisposto";

b) alla tabella A, al punto 2), le seguenti parole: "diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono soppresse».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.110
ZANOLETTI, CICCANTI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Detrazione d'imposta delle spese per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti)

1. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"*1*-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda l'importo delle spese sostenute, per i servizi di interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre gli stanziamenti previsti per la legge n. 468 del 1978, art. 9*-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *nella seguente misura* (in migliaia di euro): – 500 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

8.0.121

PIZZINATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BATTAGLIA GIOVANNI, PASQUINI, MARINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi d'interpretariato dai soggetti sordomuti)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*l*-ter1) le spese sostenute, per i servizi d'interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.

8.0.115

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Deducibilità di spese per l'acquisto di veicoli per le imprese)

1. All'articolo 121-*bis*, lettera *a)*, numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "attività propria dell'impresa" inserire le seguenti: "nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo

per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera *b)* del presente comma per gli automezzi eccedenti i limiti indicati"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.118

PIZZINATO, BONAVITA, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Imposta sugli intrattenimenti - Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge che hanno optato per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono esonerati dall'obbligo di installazione dei misuratori fiscali previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.

8.0.790 (*già* 35.0.500)

IOVENE, TOIA, DE PETRIS, BATTAGLIA, DE ZULUETA, DALLA CHIESA, GIARETTA, MARTONE, SCALERA, BONFIETTI, PASQUINI, CAMBURSANO, CORTIANA, MONTAGNINO, DATO, D'AMICO, SOLIANI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i*-quater è aggiunta la seguente:

i-quater-*bis*) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;

e) all'articolo 65 comma 2, concernenti oneri di utilità sociale:

c-octies-*bis*) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente, in tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti riduzioni:*

2002: – 100;
2003: – 66;
2004: – 50.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.990 (*già* 35.0.79)
IOANNUCCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per imprese familiari)

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 600 abitanti e con altitudine superiore ai 500 metri le attività economiche esercitate senza dipendenti o con la sola partecipazione di componenti del nucleo familiare sono soggette ad un imposta forfettaria Irpef non superiore a 516,46 euro.

2. I destinatari di cui al comma 1 debbono essere effettivamente residenti nel comune di esercizio, da almeno due anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana con proprio decreto la modalità di applicazione».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 699. Em. 7.4 (testo corretto), prima parte. Pasquini e altri	205	201	001	074	126	101	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 699. Em. 7.29, ritirato da Manfredi e fatto proprio da Ripamonti	155	141	000	019	122	071	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0062 del 07-11-2001 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
ACCIARINI MARIA CHIARA	F		
AGNELLI GIOVANNI	M	M	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	
AGONI SERGIO	C	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	
AMATO GIULIANO	M	M	
ANDREOTTI GIULIO		C	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	
ASCIUTTI FRANCO		C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F		
BALBONI ALBERTO	C	C	
BALDINI MASSIMO	M	M	
BARATELLA FABIO	F		
BARELLI PAOLO	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	
BASSANINI FRANCO	F		
BASSO MARCELLO	F		
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F		
BATTAGLIA GIOVANNI	F	R	
BATTISTI ALESSANDRO	F	R	
BEDIN TINO	M	M	
BERGAMO UGO	C	C	
BETTA MAURO	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F		
BIANCONI LAURA	C	C	
BOBBIO NORBERTO	M	M	
BOCO STEFANO	R	R	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	
BONATESTA MICHELE		C	

Seduta N. 0062 del 07-11-2001 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
BONAVITA MASSIMO	F		
BONFIETTI DARIA	F		
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	
BOSI FRANCESCO	M	M	
BRIGNONE GUIDO	M	M	
BRUNALE GIOVANNI	F	F	
BRUTTI PAOLO	F		
BUCCIERO ETTORE	C	C	
CADDEO ROSSANO	F		
CALDEROLI ROBERTO	C	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	
CALVI GUIDO	F		
CAMBER GIULIO	C	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	
CARELLA FRANCESCO	F		
CARRARA VALERIO	C	C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C		
CASTELLANI PIERLUIGI		R	
CASTELLI ROBERTO	M	M	
CAVALLARO MARIO	F	F	
CENTARO ROBERTO	C	C	
CHERCHI PIETRO	C	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	
CHIUSOLI FRANCO	F		
CICCANTI AMEDEO	C	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	
COLETTI TOMMASO	F	R	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	
COMPAGNA LUIGI	C	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	

Seduta N. 0062 del 07-11-2001 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	
CORRADO ANDREA	M	M	
CORTIANA FIORELLO	R	R	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	F	
COZZOLINO CARMINE	C		
CREMA GIOVANNI	F	F	
CURSI CESARE	C		
CURTO EUPREPIO	C	C	
D'ALI' ANTONIO	M	M	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F		
DANIELI FRANCO	M	M	
DANZI CORRADO		C	
DATO CINZIA	F	F	
DE CORATO RICCARDO	C	C	
DEGENNARO GIUSEPPE	C	C	
DELL'UTRI MARCELLO		C	
DELOGU MARIANO	C	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	
DEMASI VINCENZO	C	C	
DE PAOLI ELIDIO	F		
DE PETRIS LOREDANA	F	R	
DE RIGO WALTER	C	C	
DETTORI BRUNO	F	R	
DE ZULUETA CAYETANA	F		
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F		
DONATI ANNA	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	C	

Seduta N. 0062 del 07-11-2001 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
FABBRI LUIGI	C	C	
FABRIS MAURO	F		
FALCIER LUCIANO	C	C	
FALOMI ANTONIO	F		
FASOLINO GAETANO	C	C	
FASSONE ELVIO	F		
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	
FLAMMIA ANGELO	F		
FLORINO MICHELE	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	
FORMISANO ANIELLO	F		
FORTE MICHELE	M	M	
FRANCO PAOLO	C	C	
FRANCO VITTORIA	F		
FRAU AVENTINO	C	C	
GABURRO GIUSEPPE	C	C	
GAGLIONE ANTONIO	F		
GENTILE ANTONIO	C	C	
GIARETTA PAOLO	F		
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	
GIRFATTI ANTONIO	M	M	
GIULIANO PASQUALE	C	C	
GRECO MARIO	M	M	
GRILLO LUIGI	C	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	
GUASTI VITTORIO	C	C	
GUBERT RENZO	M	M	
GUBETTI FURIO	M	M	

Seduta N. 0062 del 07-11-2001 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
GUZZANTI PAOLO	C	C	
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	
IOVENE ANTONIO	F		
IZZO COSIMO	C		
KAPPLER DOMENICO	C	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	
LAURO SALVATORE	C	C	
LEONE GIOVANNI	M	M	
LIGUORI ETTORE	M	M	
LONGHI ALEANDRO	F		
MACONI LORIS GIUSEPPE	F		
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	
MAGISTRELLI MARINA	F		
MAGRI GIANLUIGI	C	C	
MALAN LUCIO	C	C	
MALENTACCHI GIORGIO	F		
MANCINO NICOLA	F	R	
MANFREDI LUIGI	C	F	
MANTICA ALFREDO	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	C	
MANZELLA ANDREA	M	M	
MARANO SALVATORE	C	C	
MARINI CESARE		F	
MASCIONI GIUSEPPE	F		
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	C	C	
MELELEO SALVATORE	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	
MICHELINI RENZO	F	F	
MINARDO RICCARDO	C	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	

Seduta N. 0062 del 07-11-2001 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F		
MONTI CESARINO	C	C	
MONTICONE ALBERTO	F	R	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	
MORO FRANCESCO	C	C	
MORRA CARMELO	C	C	
MUGNAI FRANCO	C	C	
MULAS GIUSEPPE	C	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F		
NESSA PASQUALE	C	C	
NIEDDU GIANNI	M	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	
NOVI EMIDDIO	C		
OGNIBENE LIBORIO	C	C	
PACE LODOVICO	C	C	
PALOMBO MARIO	M	M	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	
PASQUINI GIANCARLO	F		
PASTORE ANDREA	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		C	
PERA MARCELLO	P	P	
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	
PESSINA VITTORIO	C	C	
PETRINI PIERLUIGI	F	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F		
PIANETTA ENRICO	M	M	
PIATTI GIANCARLO	F		
PICCIONI LORENZO	C	C	
PILONI ORNELLA	F	F	
PIROVANO ETTORE	C	C	

Seduta N. 0062 del 07-11-2001 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
PIZZINATO ANTONIO	F		
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	
RAGNO SALVATORE	C		
RIPAMONTI NATALE	R		
RIZZI ENRICO	C	C	
ROTONDO ANTONIO	F		
SALINI ROCCO	C	C	
SALVI CESARE	F		
SALZANO FRANCESCO	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	
SCALERA GIUSEPPE	F		
SCARABOSIO ALDO	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	
SERVELLO FRANCESCO	C		
SESTINI GRAZIA	M	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	
SODANO CALOGERO	C		
SODANO TOMMASO	F	R	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	
SUDANO DOMENICO	C	C	
TAROLLI IVO	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	
TESSITORE FULVIO	F	F	
THALER HELGA	F		
TOFANI ORESTE	C		
TOIA PATRIZIA	F	R	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	
TONINI GIORGIO	F		

Seduta N. 0062 del 07-11-2001 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
TRAVAGLIA SERGIO		C	
TREDESE FLAVIO	C	C	
TREMATERRA GINO	C	C	
TUNIS GIANFRANCO	C		
TURCI LANFRANCO	F	F	
TURRONI SAURO	M	M	
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	
VALLONE GIUSEPPE	F		
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	
VEGAS GIUSEPPE	C	C	
VENTUCCI COSIMO	M	M	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	R	
VICINI ANTONIO	F	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F		
VITALI WALTER	F		
VIVIANI LUIGI	F		
VIZZINI CARLO	A	C	
ZANOLETTI TOMASO	C	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	M	M	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	
ZICCONE GUIDO	C		
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MEDURI Renato, COZZOLINO Carmine, CRINÒ Francesco Antonio, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA Francesco, SEMERARO Giuseppe, D'IPPOLITO Ida, PELLICINI Piero, CURTO Euprepio, DEMASI Vincenzo, GRILLOTTI Lamberto, ZAPPACOSTA Lucio, TOFANI Oreste, GENTILE Antonio, DEGENNARO Giuseppe, TREMATERRA Gino, NOCCO Giuseppe Onorato Benito
Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800)
(presentato in data **06/11/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. ZAVOLI Sergio Wolmar ed altri
Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma (746)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **07/11/01**)

9ª Commissione permanente Agricoltura
Sen. SPECCHIA Giuseppe ed altri
Modifica all'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di consorzi di bonifica (750)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 13º Ambiente, Giunta affari Comunita'Europee
(assegnato in data **07/11/01**)

Commissioni 1º e 2º riunite
Sen. CIRAMI Melchiorre ed altri
Modifica dell'articolo 104 della Costituzione (562)
(assegnato in data **07/11/01**)

Affari assegnati

In data 6 novembre 2001 è stato deferito alla 13ª Commissione permanente, ai sensi degli articoli 34, comma 1, primo periodo, e 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo alla situazione e all'evoluzione del sistema ANPA-ARFA.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che la legge 6 novembre 1990, n. 323, con la relativa disposizione applicativa di data 11 febbraio 1991 M.D. 1º rep. protoc. 262418/01/23822/81/101, prevede una promozione onorifica agli ex internati militari in Germania ed a categorie partigiane, si chiede di conoscere:

lo stato di attuazione della legge in oggetto;

il numero delle domande accolte, possibilmente suddivise per Forze armate;

il numero delle domande non accolte ed in istruttoria.

(4-00808)

BETTA, MICHELINI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che la recente cerimonia moscovita per la consegna dei primi duemila indennizzi ai lavoratori coatti russi durante la seconda guerra mondiale, in applicazione della legge federale germanica dell'agosto 2000, ha visto, per contro, il contemporaneo parere negativo del governo tedesco per analogo risarcimento ai lavoratori coatti italiani, in grandissima parte internati militari italiani, catturati e deportati dopo l'8 settembre 1943, rifiutatisi di aderire al nazismo e alla RSI e perciò costretti al lavoro sino alla fine della guerra, si chiede di conoscere:

se non si ritenga urgente una iniziativa per la revisione di tale parere, motivato dalla qualifica giuridica di «prigionieri di guerra», sempre rifiutata dal governo nazista, in studiato spregio della Convenzione internazionale sul trattamento e la protezione dei «prigionieri di guerra»;

se non si ritenga giustificato l'intervento governativo, visto che nelle more del parere il termine per le domande individuali è stato prorogato al 31 dicembre 2001 e che la documentazione storica (anche tedesca) e la copiosa bibliografia documentano la realtà dei fatti.

(4-00809)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

il processo al Petrolchimico di Marghera, cominciato il 13 marzo 1998, si è concluso venerdì 2 novembre, dopo 150 udienze, con l'assoluzione dei 28 imputati dall'accusa di omicidio colposo per la morte di 157 operai dopo l'esposizione al Cvm e disastro ambientale (18 i siti di rifiuti tossici nocivi individuati);

alla vigilia della sentenza tra Governo e Montedison era stata raggiunta una transazione sulla quantificazione del danno ambientale valutato globalmente, anche secondo l'Avvocatura dello Stato, in 71.000 miliardi;

nell'accordo extragiudiziale con lo Stato italiano l'Eni ha promesso lo stanziamento di 525 miliardi per il risanamento ambientale dei siti industriali del complesso di Porto Marghera a fronte di una richiesta dello Stato di circa 80.000 miliardi di lire: una cifra irrisoria per bonificare i 2.000 ettari di Porto Marghera visto che per risanare il primo gruppo di 17 discariche servono 5.000 miliardi;

nel corso del processo molte parti civili si sono ritirate perché l'Enichem ha pagato circa 70 miliardi per risarcimenti,

si chiede di conoscere:

quali siano gli elementi sui quali si è stipulato l'accordo tra Ministero dell'ambiente e Montedison;

se tali accordi prevedono investimenti e interventi per risanare cosa e come;

se tra i termini dell'accordo vi sia anche la definizione della vicenda processuale;

se non si ritenga che le vittime del Petrolchimico, dopo una sentenza che non ha fatto giustizia, meritino di essere onorate consegnando alle future generazioni una Porto Marghera pulita, con produzioni ecocompatibili, così come richiesto, da anni, da coloro che si sono battuti contro questo gravissimo caso di inquinamento ambientale.

(4-00810)

BAIO DOSSI, MACONI, RIPAMONTI, MALABARBA, PIATTI, DANIELI Franco, PILONI, DONATI, PIZZINATO, PAGLIARULO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la regione Lombardia con delibera della giunta regionale 30 luglio 1991, n. 12257, anticipando la legislazione nazionale, istituiva il Soccorso Sanitario di Urgenza Emergenza – S.S.U.Em: 118;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, «Atto di indirizzo e coordinamento delle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», e le successive Linee Guida n. 1/1996 in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 prevedono tra l'altro:

l'istituzione del sistema di allarme sanitario assicurato dalla Centrale Operativa cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale 118, attivo 24 ore su 24, al quale afferiscono le richieste di intervento di urgenza ed emergenza. La Centrale Operativa garantisce il coordinamento degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento;

il trasporto protetto del paziente;

l'impiego del personale sanitario (medici e infermieri professionali) appositamente formato nel settore dell'urgenza emergenza;

le modalità di risposta all'emergenza urgenza articolate su quattro livelli che comprendono:

i punti di primo intervento;

i pronto soccorso ospedalieri;

i dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione;

i dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione di alta specialità;

il servizio di emergenza ed urgenza è vitale per la persona umana, non può essere sostituito da altri servizi ed è primario e prioritario per l'esistenza di un servizio sanitario efficace;

nella Provincia di Milano operano due centrali operative, una a Milano e una a Monza;

nell'area territoriale afferente alla Centrale Operativa di Monza sono attivi 3 punti di primo intervento, 3 di pronto soccorso ospedalieri, 5 dipartimenti di urgenza, emergenza ed accettazione (DEA), un dipartimento di urgenza, emergenza ed accettazione di alta specializzazione (EAS);

l'esistenza del 118 fornisce la risposta più adeguata alla richiesta di urgenza ed emergenza con conseguenti risparmi ad un eventuale futura ospedalizzazione del paziente;

rilevato che:

il sistema di urgenza emergenza rientra nel Piano di Sviluppo della Regione Lombardia tra gli obiettivi prioritari;

l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza ha attuato solo in parte il servizio di urgenza emergenza rispetto a quanto disposto dalla delibera della giunta regionale della Lombardia 22 ottobre 1999, n. 45819, che prevedeva, per l'area territoriale afferente alla Centrale Operativa 118 di Monza, l'attivazione nella prima fase delle seguenti postazioni: 10 ambulanze di soccorso di base, 2 ambulanze di soccorso di base con infermiere professionale a bordo e 3 ambulanze di soccorso avanzato (con medico e infermiere a bordo);

l'Azienda Ospedaliera di Monza dal mese di agosto 2001 ha ridotto, in via sperimentale, una postazione di un mezzo di soccorso avanzato e a tutt'oggi, nonostante i cittadini monzesi siano rientrati dalle vacanze, detta postazione non è stata ripristinata;

nella Regione Lombardia il costo *pro capite* medio annuo per abitante relativo all'assistenza di urgenza emergenza territoriale è di circa lire 16.000 e per quanto attiene l'area territoriale afferente alla Centrale Operativa di Monza è di circa lire 7.800 annue,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare:

quale motivazione sostenga l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza per giustificare la chiusura di una postazione con mezzo di soccorso avanzato;

se e quanto siano state ridotte le risorse economiche per un servizio che non ha alternative e che è vitale per la persona umana e di primaria importanza per il servizio sanitario regionale;

se la Regione Lombardia abbia riconosciuto all'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza il finanziamento previsto dalla delibera della giunta regionale n. 45819/1999 ovvero a quanto ammonti il finanziamento erogato alla predetta Azienda Ospedaliera e in caso quali siano stati i costi esposti e non riconosciuti;

se altre Aziende Sanitarie sedi di Centrali Operative 118 abbiano ridotto postazioni di soccorso e in caso affermativo quali siano state le motivazioni che hanno indotto detta riduzione;

se e quando l'Azienda S. Gerardo intenda completare la realizzazione della rete territoriale di urgenza emergenza in applicazione di quanto disciplinato dalla predetta delibera della giunta regionale n. 45819/1999;

quali provvedimenti abbia adottato la Regione Lombardia al fine di indurre i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie cui fanno capo le Centrali Operative 118 ad attuare la normativa regionale vigente;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro verso la Regione Lombardia per garantire ai cittadini serviti dalla centrale operativa 118, ubicata presso l'azienda ospedaliera di Monza, che il servizio venga ripristinato e completato.

(4-00811)

MACONI, PILONI, PIATTI, PIZZINATO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

Postalmarket è un'azienda del settore commercio, sita nel Comune di Peschiera Borromeo (Milano), che attualmente occupa circa 600 lavoratori, in prevalenza donne;

la proprietà ha annunciato l'intenzione di licenziare 400 degli attuali 600 lavoratori;

Postalmarket è l'unica azienda rimasta in Italia che opera nel settore della vendita per corrispondenza;

questa azienda ha vissuto una lunga crisi, che ha visto tre cambi di proprietà e un progressivo e notevole calo occupazionale;

l'ultima proprietà, dopo il primo anno di attività, durante il quale ha realizzato investimenti e ha proposto un piano di rilancio dell'azienda, ha assunto posizioni contraddittorie, tali da mettere a rischio le prospettive dell'azienda stessa;

dal mese di agosto 2001 l'attività di Postalmarket è praticamente bloccata e sembra addirittura che la proprietà stia predisponendo la procedura per richiedere il riconoscimento dello stato di insolvenza e ottenere l'amministrazione straordinaria da parte del Tribunale di Milano;

le organizzazioni sindacali di categoria già dal mese di marzo 2001 avevano avanzato richiesta di incontro al Ministero del lavoro e alla Regione Lombardia,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per convocare una urgente riunione delle parti e per mettere in atto i controlli necessari al fine di verificare il rispetto degli accordi a suo tempo sottoscritti nelle sedi istituzionali.

(4-00812)

COLETTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e delle comunicazioni.* – Premesso:

che il Gruppo Telecom ha manifestato l'intenzione di dismettere la controllata Società Telespazio, con la motivazione che, nel piano industriale, le attività satellitari non rientrano nel *core business* della controllante Società;

che vi è una evidente sottovalutazione, ai fini della sicurezza, del rischio che il nostro Paese corre perdendo un *asset* di grande rilevanza strategica, sia nazionale che europea, quale è quello posseduto da Telespazio;

che, infatti, Telespazio possiede il centro di controllo satellitare del Fucino, punto focale della rete che provvede alla fase di messa in orbita e di controllo dei satelliti civili e militari, lanciati dalla base spaziale di Kourou e da altre basi, nonché nodo essenziale di comunicazioni fisse e mobili, civili e commerciali (telefonia, video e dati), oltre che centro di controllo con compiti di *back up* del sistema nazionale di comunicazioni riservate SICRAL;

che, a maggior ragione in questo momento storico, bisogna tener conto del ruolo dell'Europa, e quindi anche dell'Italia, nel mantenimento della sicurezza e della pace nel mondo;

che a tal fine l'Europa si è impegnata nella costruzione di una autonomia europea per la realizzazione di idonei sistemi di sicurezza e di deterrenza, concretizzati nei grandi progetti spaziali in corso, da Galileo, a GMES, allo sviluppo di lanciatori e satelliti autonomi;

che, pertanto, si aprono grandi prospettive per l'industria del comparto e per gli Enti di ricerca nazionali ed europei,

si chiede di sapere se il Governo intenda:

vigilare affinchè l'azienda strategica Telespazio rimanga in ambito nazionale;

attivare le funzioni dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), come previsto dal suo statuto e regolamento.

(4-00813)

MANZIONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

da molti mesi sono in corso i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria;

in particolare, il tratto autostradale tra Salerno e Battipaglia è interessato da ingenti lavori che, allo stato, non lasciano intuire con sufficiente chiarezza le innovazioni che si intendono introdurre;

a tal proposito, occorre ancora una volta ribadire che una delle innovazioni più attese e necessarie riguarda l'introduzione – fra Pontecagnano e Battipaglia – dello svincolo per l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano;

l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano è una infrastruttura in corso di potenziamento (adeguamento piste atterraggio, modifiche anche strutturali, ecc.) che, però, per essere realmente fruibile, ha assoluta necessità di es-

sere collegato direttamente con l'autostrada Salerno – Reggio Calabria, al fine di essere effettivamente raggiungibile da tutti gli operatori della provincia e delle regioni limitrofe, senza dover subire i ritardi ed i rallentamenti attualmente collegati al necessario attraversamento dei centri urbani,

si chiede di conoscere:

quali tempi siano ancora previsti per il completamento dei lavori di ampliamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria;

se, all'interno di questi lavori, sia stata prevista la realizzazione di un nuovo svincolo, tra i comuni di Pontecagnano e Battipaglia, che possa consentire l'accesso diretto all'aeroporto;

quali tempi effettivi di realizzazione per detto svincolo siano ancora necessari.

(4-00814)

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che la legge 6 novembre 1990, n. 325, prevede la promozione onorifica agli ex combattenti della guerra 1940-1945, si chiede di conoscere:

lo stato di attuazione della legge in oggetto;

quale sia il numero delle domande presentate, se possibile suddivise tra le varie Forze armate;

quale sia il numero delle domande accolte e tuttora in istruttoria o non accolte.

(4-00815)

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che lo stato di attuazione del punto 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 323, dispone il riconoscimento di «partecipazione ad operazione di guerra» per il periodo di internamento in Germania (1943-45) dei militari italiani, si chiede di conoscere se non si ritenga necessario un sollecito intervento esplicativo, quantomeno per i Distretti Militari e sia pure a domanda, per le annotazioni matricolari ed eventuali dichiarazioni integrative, in applicazione del chiaro disposto di legge sui requisiti specifici a disposizione dei Distretti medesimi, anche oltre le disposizioni applicative di data 11 febbraio 1991, protoc. 262418/01/23822/81/101.

(4-00816)

FORMISANO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. – Premesso che:

in data 16 ottobre lo scrivente presentava un'interrogazione a risposta scritta (4-00622) alla quale non è ancora pervenuta risposta;

tale interrogazione evidenziava i problemi dell'emittente televisiva Telelibera, emittente che si è imposta in questi anni nel panorama televisivo campano per la forza e l'indipendenza dell'informazione quotidianamente resa ai cittadini, con uno sforzo produttivo consistente ma soprattutto un servizio doveroso alla città (Telelibera è da tempo promotrice di *spot* anticamorra e contro la violenza negli stadi);

questa linea redazionale ha indotto la criminalità a compiere attentati contro la struttura dell'emittente già evidenziati nella scorsa interrogazione, attentati che purtroppo continuano;

ultimo in ordine di tempo è l'atto vandalico perpetrato nella notte tra il 26 e il 27 settembre scorsi in cui i portoni della sede di Telelibera di Parco Comola sono stati imbrattati da scritte minacciose a caratteri cubitali in forma di graffiti; tali minacce rappresentano purtroppo solo una tappa della ormai evidente strategia intimidatoria messa in atto nei confronti di un organo d'informazione improntato al pieno rispetto del diritto-dovere di cronaca e perciò bersaglio di coloro che ritengono di poter imporre, con la violenza, linee editoriali, bavagli o censure;

come denunciato dall'amministratore Andrea Palumbo al Comando di Polizia di Chiaia San Ferdinando, le scritte vandaliche sono chiaramente riconducibili a gruppi estremistici del tifo organizzato partenopeo, alcuni dei quali appongono perfino la propria firma: ULN 72;

si tratta di fazioni che erano presenti talvolta nel pubblico di «Ultrazzurro», la trasmissione che Telelibera ha dovuto sospendere proprio per l'inasprirsi del clima di violenza e tensione in ossequio alla normativa vigente contro la violenza negli stadi, subendo gravi danni economici;

l'emittente Telelibera è titolare della cessione in esclusiva dei diritti di trasmissione delle partite casalinghe del Napoli e i relativi accordi prevedono, da parte dell'emittente, la massima cura nel vigilare su comportamenti, frasi o altro che nelle trasmissioni possano offendere o ledere l'immagine del Club;

in ultimo, domenica 28 ottobre un redattore di Telelibera, presente sul campo della partita del Napoli a Benevento, è stato pubblicamente fatto oggetto di pesanti e volgari minacce da parte di estremisti ultrà,

l'interrogante chiede di sapere:

quali tempestivi provvedimenti si intenda attivare prima che questo grave clima di tensione, creatosi intorno all'emittente, possa sfociare in episodi di imprevedibile portata;

come in un Paese democratico quale il nostro sia ancora impossibile garantire la libertà di stampa, lasciando che denunce su episodi di tale gravità siano destinate a lunghi e tortuosi percorsi burocratici.

(4-00817)

MANFREDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

i lavori inerenti al 2º lotto della circonvallazione di Borgomanero, affidati dall'ANAS alla ditta I.N.C., sono in corso dal 1993;

a seguito del passaggio di competenze legate alla gestione della strada dall'ANAS agli Enti locali (Regione, Provincia) si è venuta a creare una situazione di grave indeterminatezza che ha provocato la paralisi definitiva dei lavori e la programmazione dei lotti successivi;

considerato che il prolungarsi dei lavori causa notevoli disagi in particolare alla popolazione della frazione di Santa Cristina di Borgomanero,

si chiede di conoscere:

quali fossero i tempi di realizzazione dell'opera previsti dal contratto;

per quali motivi l'opera non sia stata completata nei tempi previsti;

a chi spetti gestire i lavori di completamento dell'opera e quando saranno effettivamente terminati.

(4-00818)